

3.2.1.2 Asse 2 Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale

In coerenza con gli orientamenti comunitari e il PSN e sulla base degli obiettivi specifici previsti dal Programma per l'Asse 2, il PSR intende contribuire allo sviluppo sostenibile delle aree rurali, sollecitando gli imprenditori agricoli e i detentori di aree forestali ad impiegare metodi di uso del suolo compatibili con le esigenze di salvaguardia dell'ambiente naturale, del territorio e del paesaggio, nonché di protezione delle principali risorse naturali.

A questo proposito il PSR fa propri gli obiettivi prioritari del PSN e li declina in corrispondenti obiettivi specifici, così come illustrato nel seguente prospetto:

Obiettivi prioritari	Obiettivi Specifici
Conservazione della biodiversità e tutela e diffusione di sistemi agro - forestali ad alto valore naturale	Conservazione della diversità delle specie e degli habitat attraverso la tutela e la diffusione di sistemi agricoli e forestali ad "alto valore naturale"
	Conservazione della diversità genetica vegetale promuovendo la coltivazione di specie/varietà a rischio di estinzione
Tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche superficiali e profonde	Mantenimento e diffusione di pratiche e sistemi agricoli in grado di favorire il risparmio idrico e la riduzione dei carichi inquinanti per l'acqua derivanti dalle attività di coltivazione
Riduzione dei Gas serra	Riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra e di ammoniaca , derivanti dalle attività di coltivazione, incremento della fissazione di CO ₂

Obiettivi prioritari	Obiettivi Specifici
Tutela del territorio	Tutela degli elementi caratteristici del paesaggio rurale
	Promozione della permanenza di attività agricole sostenibili nelle aree svantaggiate
	Promozione dei sistemi agricoli e forestali finalizzati alla tutela della risorsa suolo, contrastando in particolare il fenomeno di desertificazione e, nelle zone collinari, anche i fenomeni di erosione

Tale sistema di obiettivi consente di definire una strategia di intervento adeguatamente differenziata in relazione ai principali fabbisogni emersi dalla analisi di contesto, a loro volta individuati in relazione alle dimensioni (o aspetti) ambientali che, come indicato nel PSN, appaiono più direttamente influenzate (in senso positivo o negativo) dal grado di sostenibilità delle attività agricole e/o forestali: la biodiversità dei sistemi seminaturali connessi a tali attività; la qualità e quantità delle risorse idriche; la riduzione dei gas ad effetto serra; la tutela del territorio.

Una caratteristica comune alla maggior parte delle Misure/Azioni programmate nell'Asse 2 è la loro potenziale capacità di determinare effetti ambientali "multipli", cioè di favorire tipologie di impegni o azioni in grado di concorrere a più di un obiettivo programmatico (il caso più evidente è l'Azione sulla agricoltura biologica). Ciò è anche la conseguenza di una stretta correlazione tra i diversi obiettivi specifici dell'Asse (i legami più evidenti sono tra tutela dell'acqua e del suolo, o tra salvaguardia della biodiversità e del paesaggio) la cui trattazione in forma separata avviene solo per ragioni di chiarezza espositiva e di possibilità di approfondimento.

Il raggiungimento degli obiettivi specifici *riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra e promozione di sistemi agricoli finalizzati alla tutela della risorsa suolo* è potenziato anche grazie a specifici interventi rientrati in misure dell'Asse I e III. In particolare, ci si riferisce alla misura *ammodernamento delle imprese agricole* che finanzia gli agricoltori che intendono dotarsi di caldaie a biomasse per la produzione di energia da destinare all'autoconsumo, ma anche di tutte le innovazioni tese a ridurre il consumo di energia e di acqua in azienda; nell'ambito della misura *diversificazione dell'attività agricola*, invece, si finanziano progetti finalizzati alla produzione e vendita di energia a partire da prodotti e sottoprodotti agricoli e alla realizzazione di compost con materiale aziendale.

Obiettivo prioritario:

CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ E TUTELA E DIFFUSIONE DI SISTEMI AGRO-FORESTALI AD ALTO VALORE NATURALE

Obiettivi specifici:

- Conservazione della diversità delle specie e degli habitat attraverso la tutela e la

diffusione di sistemi agricoli e forestali ad "alto valore naturale";

- Conservazione della diversità genetica promuovendo la coltivazione/inserimento di specie/varietà a rischio di estinzione.

L'obiettivo prioritario del PSN di *Conservazione della biodiversità e tutela e diffusione di sistemi agro-forestali ad alto valore naturale* coincide con una delle priorità definite dalla strategia comunitaria e, allo stesso tempo, corrisponde ad uno degli ambiti di intervento privilegiati indicati dall'analisi della situazione regionale.

L'obiettivo è di impedire il degrado e di rafforzare il valore naturalistico delle aree e degli ecosistemi semi-naturali, inclusa la loro funzione di collegamento tra habitat naturali e sub-naturali.

In questa ottica, è altresì necessario il sostegno dei sistemi produttivi agricoli e forestali ad "elevata valenza naturale" che caratterizzano tali ecosistemi semi-naturali e da cui dipendono numerose specie animali e vegetali.

Le Misure/Azioni attivate dal PSR nell'Asse 2 che partecipano, in forma più diretta e rilevante, a entrambi gli obiettivi specifici sono le seguenti:

- Misura 214 - *Pagamenti agroambientali* - in particolare attraverso l'Azione 1 - *Agricoltura biologica*, la quale incentiva sistemi agricoli favorevoli alla diversità della flora e fauna selvatica, in quanto basati sulla riduzione dei livelli di utilizzazione (e di tossicità) di agrofarmaci e su pratiche agricole (rotazioni, copertura del suolo, etc.) favorevoli alla diversificazione dell'ecosistema agricolo. L'azione 3, inoltre, prevede *interventi per la conservazione "in situ/nell'azienda"* di varietà di specie vegetali naturalmente adattate alle condizioni regionali e minacciate di erosione genetica.
- Misura 216 – *Sostegno agli investimenti non produttivi*, nel cui ambito si prevede il sostegno ad interventi di salvaguardia e miglioramento del paesaggio agrario e di valorizzazione ambientale delle zone Natura 2000 (fasce tampone, valorizzazione delle zone umide, creazione di condizioni atte a favorire la diffusione sul territorio degli habitat idonei allo sviluppo della flora e della fauna, mantenimento nell'azienda di "infrastrutture ecologiche" quali siepi, filari erborati, ecc.).
- Misura 227 - *Investimenti non produttivi forestali* che prevede interventi (piantagioni, semine, cure colturali, ecc.) a supporto degli impegni silvoambientali. Un contributo significativo, seppur indiretto, alla conservazione della diversità genetica verrà fornito anche dagli interventi relativi alle misure forestali attraverso processi di rinaturalizzazione determinati da imboschimenti realizzati con specie o varietà non autoctone, con popolamenti quasi monospecifici dominati da conifere.

Obiettivo prioritario:

TUTELA E MIGLIORAMENTO QUALI-QUANTITATIVO DELLE RISORSE IDRICHE SUPERFICIALI E PROFONDE

Obiettivo specifico:

- Mantenimento e diffusione di pratiche e sistemi agricoli in grado di favorire il risparmio idrico e la riduzione di carichi inquinanti per l'acqua derivanti dalle attività di coltivazione.

La situazione regionale è essenzialmente caratterizzata da una scarsa presenza di falde superficiali con conseguente deficit idrico complessivo. Le falde acquifere sono essenzialmente in profondità, ma, in ogni caso, sussistono possibilità di inquinamento da sistemi di produzione agricola. Le zone più litoranee e alcune aree della provincia di Foggia e di Lecce possono comunque essere più vulnerabili a tali problematiche.

Vengono, comunque, attivate azioni per la tutela quali-quantitativa della risorsa idrica, con il sostegno al mantenimento e all'ulteriore diffusione di pratiche e sistemi agricoli che consentano in generale:

- una minore e/o più razionale utilizzazione dell'acqua disponibile;
- una riduzione sensibile dei livelli di impiego degli inputs agricoli (fertilizzanti) e/o il loro grado di tossicità (per fitofarmaci e diserbanti), potenzialmente inquinanti le acque superficiali e sotterranee;
- una riduzione, attraverso l'azione di filtro operata da piante forestali, delle quantità di inquinanti presenti nelle acque superficiali.

Concorre, in forma diretta, all'obiettivo specifico la Misura 214 - *Pagamenti agroambientali, con l'Azione 1 - Agricoltura biologica*, la quale incentiva l'introduzione o il mantenimento di tecniche di produzione basate sulla riduzione dei livelli di impiego di fertilizzanti di sintesi, sulla sostituzione del diserbo chimico con operazioni meccaniche e sul ricorso a forme di difesa che escludono l'impiego di prodotti potenzialmente inquinanti. Concorre, inoltre, al raggiungimento dell'obiettivo anche l'Azione 2 - *Miglioramento della qualità dei suoli*, la quale favorendo l'aumento della dotazione di sostanza organica nei terreni, indirettamente favorisce l'accrescimento della capacità di ritenzione idrica degli stessi.

Effetti positivi sulla tutela qualitativa della risorsa potranno altresì derivare (seppur in forma indiretta) dalla Misura 216 *Sostegno agli investimenti non produttivi*, nonché dall'Azione 4 della *Misura 221 Primo imboscamento di terreni agricoli*.

Obiettivo prioritario

RIDUZIONE DEI GAS SERRA

Obiettivo specifico:

- Riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra e di ammoniaca, derivanti dalle attività di coltivazione e incremento della fissazione di CO₂.

L'obiettivo a livello regionale risponde all'esigenza di rafforzare le finalità strategiche, comunitarie e nazionali, di "attenuazione del cambiamento climatico" (attraverso la riduzione dei gas ad effetto serra) e di "miglioramento della qualità dell'aria" (attraverso la riduzione delle emissioni di ammoniaca, prodotte dall'attività agricola). L'obiettivo nella sua declinazione specifica è perseguito attraverso il sostegno agli impegni agroambientali, in grado di ridurre i livelli di impiego di fertilizzanti di sintesi (azotati in particolare, causa di emissioni di protossido di azoto e di ammoniaca), attraverso la misura 214 con l'Azione 1 *Agricoltura biologica*.

Effetti positivi in termini di riduzione nelle emissioni di metano e protossido di azoto, nonché di ammoniaca, potranno derivare come effetto indiretto, anche dalla riduzione delle deiezioni zootecniche determinata dalla limitazione degli UBA per ettaro previsti nelle misure 211 e 212.

Gli interventi rivolti all’*“Imboschimento di terreni agricoli e non”* (Misure 221 e 223) consentono, inoltre, riducendo le superfici coltivate, di ridurre l’uso di sostanze azotate e, quindi, di contrastare l’emissioni di ammoniaca e, ancora, producendo un aumento di vegetali in grado di contribuire al raggiungimento della finalità del riequilibrio dell’aria e del clima, contrastano le emissioni di gas ad effetto serra.

Obiettivo prioritario:

TUTELA DEL TERRITORIO

Obiettivi specifici:

- Tutelare gli elementi caratteristici del paesaggio rurale;
- Promuovere la permanenza di attività agricole sostenibili nelle aree svantaggiate;
- Promuovere sistemi agricoli e forestali finalizzati alla tutela della risorsa suolo, contrastando in particolare il fenomeno di desertificazione e nelle zone collinari i fenomeni di erosione.

L’obiettivo prioritario della tutela del territorio è di importanza elevata per il territorio regionale pugliese; esso è, infatti, declinato nel PSR, in tre obiettivi specifici, a loro volta corrispondenti alle tre principali *“azioni-chiave”* definite nel PSN.

- *Tutelare gli elementi caratteristici del paesaggio rurale”* - Si basa sulla necessità di rafforzare la funzione svolta dagli elementi territoriali di interesse paesaggistico, come i muretti a secco o strutture agricole caratterizzanti e funzionali alle attività produttive.

Le Misure/Azioni che concorrono a tale obiettivo sono la Misura 214 (*Pagamenti agroambientali*), con le Azioni 1 *Agricoltura biologica*, Azione 3 *Tutela della biodiversità*, e la Misura 216 *Sostegno agli investimenti non produttivi*. La prima azione dovrebbe favorire, soprattutto grazie agli impegni sulle rotazioni colturali, un aumento del livello di differenziazione percettiva/cognitiva dei terreni agricoli. La salvaguardia delle varietà in via di estinzione aiuta a rafforzare o a mantenere l’identità culturale legata ai paesaggi rurali.

Le due Misure forestali 223 e 227, tra loro attuate in forma integrata, sono prioritariamente indirizzate a favorire processi di rinaturalizzazione e diversificazione di superfici forestali oggetto di passati imboschimenti monospecifici; ciò determinerà effetti positivi, oltre che in termini di incremento della biodiversità genetica e di specie, anche di natura paesaggistica. Anche gli effetti di salvaguardia del patrimonio forestale determinati dalla Misura 226 *Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi* contribuiscono al raggiungimento dell’obiettivo della tutela del territorio.

Un ruolo, indiretto, viene svolto dalle Misure 211 e 212 di Indennità nelle zone svantaggiate le quali, favorendo il permanere di attività agricole sostenibili in tali aree, contribuiscono anche al mantenimento delle connesse tradizioni, dei *“saperi”* e, in definitiva, dell’identità culturale dei paesaggi che ne sono derivati.

- *Promuovere la permanenza di attività agricole sostenibili nelle aree svantaggiate* – Si fonda sulla confermata necessità di garantire un uso continuativo (e sostenibile) delle superfici agricole e la cura o *“presidio”* dello spazio naturale da parte degli agricoltori operanti. In alcune aree di minore produttività si registra costantemente

l'abbandono delle attività agricole, con effetti sia di natura ambientale (quali la perdita della biodiversità legata alle attività di coltivazione ed allevamento e accentuazione dei fenomeni di degrado del suolo) sia sociale ed economica (riduzione della vitalità delle comunità rurali).

In continuità con il precedente periodo di programmazione 2000-2006 sono attivate le due Misure di indennità a favore degli agricoltori in zone montane (Misura 211) e in altre zone svantaggiate (Misura 212), specificatamente finalizzate (obiettivo operativo) a compensare, almeno in parte, i minori redditi ricavabili dall'esercizio delle attività agricole in tali aree, a condizione che esse adottino sistemi "rispettosi dell'ambiente" (osservanza delle norme sulla condizionalità di cui agli art. 2-4-5 del Reg. (CE) n. 1782/03).

- *Promuovere sistemi agricoli e forestali finalizzati alla tutela della risorsa suolo, contrastando in particolare il fenomeno di desertificazione e, nelle zone collinari, i fenomeni di erosione.* – Gli aspetti più critici sono essenzialmente legati alla perdita di sostanza organica e di desertificazione; meno critica risulta l'erosione del suolo che è limitata a poche aree collinari del territorio pugliese. La non modificabilità a breve termine delle condizioni pedologiche e climatiche consente allo stato attuale di intervenire sulle produzioni agricole solo per alcuni fattori che favoriscono il decadimento della qualità "fisica" del suolo e i processi di erosione e/o desertificazione. In particolare gli interventi sono rivolti a limitare la lavorazione profonda e/o la "messa a nudo" del terreno, in particolare nei periodi più piovosi; la messa a coltura, con seminativi, di terreni non idonei; la monosuccessione, in particolare di cereali autunno-vernini.

Alla luce di tali fabbisogni, l'obiettivo specifico in oggetto viene dal PSR (Asse II) perseguito, principalmente, attraverso le seguenti linee di intervento:

- La Misura 214 con l'Azione 1 *Agricoltura biologica* che determina, tra gli altri impegni, l'adozione di sistemi di gestione del suolo (rotazioni, coperture, utilizzo di letame o compost organici, etc..) in grado di migliorarne la fertilità complessiva e il contenuto di sostanza organica, fattori che si oppongono ai processi di erosione e desertificazione. L'obiettivo specifico è raggiunto inoltre con l'Azione 2 *Miglioramento della qualità dei suoli*, della misura 214, che prevede l'apporto di sostanza organica nei terreni al fine di aumentarne il contenuto.
- La Misura 226 (*Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi*) nel cui ambito si prevedono specifici interventi di prevenzione degli incendi boschivi (in termini di difesa dai fenomeni di erosione e del contenuto della sostanza organica nel suolo) e di prevenzione e recupero dei contesti con propensione all'erosione e al dissesto del suolo.

5.3.2 Asse 2: Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale

In coerenza con gli orientamenti comunitari e il PSN e sulla base degli obiettivi specifici previsti dal Programma per l'Asse 2, il PSR intende contribuire allo sviluppo sostenibile delle aree rurali, sollecitando gli imprenditori agricoli e i detentori di aree forestali ad impiegare metodi di uso del suolo compatibili con le esigenze di salvaguardia dell'ambiente naturale, del territorio e del paesaggio, nonché di protezione delle principali risorse naturali, attraverso azioni mirate alla tutela del suolo, dell'acqua, della biodiversità, alla conservazione e allo sviluppo di attività agricole e di sistemi forestali a basso impatto ambientale, alla tutela del paesaggio naturale, agricolo e forestale, nonché di mitigazione dei cambiamenti climatici.

Il raggiungimento degli obiettivi specifici ridurre le emissioni di gas ad effetto serra e promuovere sistemi agricoli finalizzati alla tutela della risorsa suolo è potenziato anche grazie a specifici interventi rientrati in misure dell'Asse I e III. In particolare, ci si riferisce alla misura 121 *Ammodernamento delle imprese agricole* che finanzia gli agricoltori che intendono realizzare investimenti funzionali all'abbattimento dei consumi aziendali energetici e idrici e alla misura dell'Asse III 311 *Diversificazione dell'attività agricola*, che finanzia progetti tesi alla produzione e vendita di energia a partire da prodotti e sottoprodotti agricoli e alla realizzazione di compost con materiale aziendale.

Le misure dell'Asse II, basate sulla salvaguardia dell'ambiente e la tutela del territorio, propongono nel loro insieme l'utilizzo di pratiche produttive sostenibili, che dovranno concorrere alla valorizzazione delle caratteristiche del territorio regionale, cercando di fornire un valore aggiunto alle attività che in esso si svolgono tale da garantire un valore competitivo e un'identificazione chiara nel mercato delle produzioni locali.

Per quanto riguarda le foreste, si è data particolare enfasi a questi aspetti nella definizione degli obiettivi di asse, partendo dal presupposto che la Puglia è la regione con il più basso indice di boscosità di tutta l'area del Mediterraneo settentrionale, tanto da giustificare la significativa aliquota di risorse finanziarie destinate alle misure forestali dell'Asse.

Le misure 211 e 212, legate al pagamento delle indennità, presentano non solo una ovvia concentrazione territoriale, ma anche specifiche scelte di tipologie di imprese sostenute, privilegiando quelle che più di altre garantiscono la permanenza antropica nelle aree montane e svantaggiate della Puglia.

Relativamente alle indennità riferibili alle aree rete Natura 2000, il PSR – stante il non ancora completato iter di redazione dei relativi Piani di Gestione – non prevede ad oggi l'attuazione della misura 213. Non di meno, l'ampiezza dei territori potenzialmente interessabili alla misura spinge a stimare una esigenza di risorse finanziarie per la sua attivazione pari a 27,5 Meuro. Tali risorse sono attualmente allocate nell'ambito della dotazione della misura 216.

Le misure attivate nell'Asse II sono di seguito riportate:

Misura	Descrizione
211	Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane
212	Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle aree svantaggiate, diverse dalle zone montane
214	Pagamenti agroambientali
216	Sostegno agli investimenti non produttivi in campo agricolo
221	Imboschimento di terreni agricoli
223	Imboschimento di superfici non agricole
226	Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi
227	Sostegno agli investimenti non produttivi – foreste

DISPOSIZIONI COMUNI A TALUNE MISURE

CONDIZIONALITÀ

I beneficiari delle Misure di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii), iv) e vi), e lettera b) punti i), iii), vi) vii) del Reg. CE n. 1698/2005

- 211 "Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane"
- 212 "Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane"
- 214 "Pagamenti agroambientali"
- 216 "Sostegno agli investimenti non produttivi"
- 221 "Imboschimento di terreni agricoli"
- 223 "Imboschimento di superfici non agricole"
- 226 "Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi"
- 227 "Sostegno agli investimenti non produttivi – foreste"

Nell'insieme della loro azienda devono rispettare i requisiti obbligatori previsti dagli articoli 4 e 5 e dagli allegati III e IV del Reg. CE n. 1782/2003.

I requisiti relativi al rispetto della condizionalità cui si fa riferimento nel presente Programma corrispondono a quelli previsti dal Reg. CE n. 1782/2003, secondo le modalità applicative stabilite dalle norme nazionali (D.M. 13206 del 18/10/2007) e regionali (DG.R 181 del 27/02/2007 e s.m.i.) riportate in seguito.

CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI

Campo di condizionalità: AMBIENTE

ATTO A1 – DIRETTIVA 79/409/CEE DEL CONSIGLIO, CONCERNENTE LA CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI - ARTICOLI: 3, 4 (PAR. 1, 2, 4), 5, 7, 8

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda

A livello dell'azienda agricola gli impegni da rispettare sono:

- obbligo della Valutazione di Incidenza nei siti Natura 2000 per gli interventi di trasformazione agraria ai sensi delle Leggi Regionali n. 11/2001 e n. 17/07;

Nelle aree ZPS vigono le misure di conservazione approvate con DGR n. 22 del 4/09/07 “Regolamento recante misure di conservazione ai sensi delle Direttive comunitarie 79/409 e 92/43 e del DPR 357/97 e successive modifiche e integrazioni”. In particolare per le attività di interesse agricolo con l'art. 5, lett. m, n, r, s, t, u, w, x – Misure di conservazione per tutte le ZPS, è fatto divieto di:

- a) utilizzo e spandimento di fanghi di depurazione, provenienti dai depuratori urbani e industriali, con l'esclusione dei fanghi provenienti dalle aziende agroalimentari, sulle superfici agricole e sulle superfici naturali;
- b) eliminare o trasformare gli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica, in particolare, muretti a secco, terrazzamenti, specchie, cisterne, siepi, filari alberati, risorgive, fontanili. Sono consentite le ordinarie attività di manutenzione e ripristino e fatti salvi gli interventi autorizzati dall'autorità di gestione della ZPS;
- c) convertire le superfici a pascolo permanente ad altri usi ai sensi dell'articolo 2 punto 2 del Regolamento CE n. 796/04, fatta eccezione per interventi connessi alla sicurezza pubblica e previo parere dell'autorità di gestione della ZPS;
- d) effettuare il livellamento dei terreni non autorizzati dall'ente gestore della ZPS;
- e) utilizzo di diserbanti chimici nel controllo della vegetazione lungo le banchine stradali;
- f) divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di prati naturali o seminati prima del 1° settembre, salvo interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario e previo parere dell'autorità di gestione della ZPS;
- g) taglio di alberi in cui sia accertata la presenza di nidi e dormitori di specie d'interesse comunitario.

ATTO A2 – DIRETTIVA 80/68/CEE DEL CONSIGLIO, CONCERNENTE LA PROTEZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE DALL’INQUINAMENTO PROVOCATO DA CERTE SOSTANZE PERICOLOSE - ARTICOLI 4 E 5

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell’azienda

Nell’azienda agricola è fatto divieto di scarico sul suolo e nel sottosuolo delle sostanze pericolose.

Le aziende i cui scarichi non sono assimilabili a quelli domestici devono acquisire l’autorizzazione allo scarico delle sostanze pericolose di cui alla tabella 3 dell’allegato 5 del D.Lgs 152/2006 e rispettare le condizioni di scarico contenute nella predetta autorizzazione.

In ogni caso per quanto pertinenti le aziende devono rispettare le disposizioni di cui agli articoli 103 e 104 del D.Lgs. 152/2006 e degli eventuali provvedimenti assunti dalla Autorità competenti ai sensi degli stessi articoli.

ATTO A3 – DIRETTIVA 86/278/CEE DEL CONSIGLIO, CONCERNENTE LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE, IN PARTICOLARE DEL SUOLO, NELL’UTILIZZAZIONE DEI FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA - ARTICOLO 3 PARAGRAFI 1 E 2

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell’azienda

L’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura deve avvenire nel rispetto di quanto stabilito nel D.Lgs. 99/92.

La norma si applica alle aziende agricole sui cui terreni si effettua lo spandimento dei fanghi di depurazione dell’azienda o di terzi.

Per questa attività, si distinguono i seguenti ruoli:

- a. agricoltore/azienda agricola (che mette a disposizione i terreni sui quali spargere i fanghi);
- b. utilizzatore dei fanghi (chi li sparge sui terreni agricoli);
- c. produttore dei fanghi (chi rende i fanghi utilizzabili in agricoltura, attraverso un processo di condizionamento e depurazione).

Ai fini del rispetto del presente Atto A3 in ambito condizionalità, gli impegni da assolvere sono differenti in funzione del/dei ruolo/i che l'agricoltore ricopre:

Ruolo dell'agricoltura/azienda	Impegni
<p>a. nel caso in cui l'agricoltore, attraverso un consenso scritto, metta a disposizione a terzi i terreni sui quali esercita la propria attività agricola per lo spandimento dei fanghi</p>	<p>a.1 acquisire e conservare copia di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • formulario di identificazione dei fanghi; • scheda di accompagnamento dei fanghi; • autorizzazione allo spandimento rilasciata dalla Regione e valida per il solo territorio regionale, che può definirsi "aperta" in quanto permette di poter, in seguito, aumentare i quantitativi di fanghi smaltibili e sfruttare nuovi terreni, a seguito di richiesta di integrazione; • registro di utilizzazione dei terreni (di cui verifica la corretta compilazione); • notifica agli Enti competenti (Regione, Province, Comuni) dell'inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi, con almeno 10 giorni di anticipo sulle operazioni da effettuare; <p>a.2 far rispettare all'utilizzatore le condizioni tecniche di utilizzazione dei fanghi ed i divieti previsti dalla normativa.</p>
<p>b. nel caso in cui utilizzi fanghi di terzi sui terreni della propria azienda (utilizzatore)</p>	<p>b.1 gli adempimenti di cui ai punti a.1 e a.2 di cui è direttamente responsabile;</p> <p>b.2 possedere l'autorizzazione all'utilizzazione dei fanghi;</p> <p>b.3 essere iscritto all'Albo nazionale delle imprese che gestiscono rifiuti, nel caso in cui provveda al trasporto dei fanghi dal produttore all'azienda.</p>

Ruolo dell'agricoltura/azienda	Impegni
c. l'agricoltore che produce ed utilizza fanghi propri sui terreni della propria azienda (produttore – utilizzatore)	c.1 gli adempimenti di cui ai punti a e b; c.2 tenere il registro di carico e scarico dei fanghi prodotti ed inviarne annualmente copia all'autorità competente.

L'art. 3 del D.Lgs. 99/92 elenca le condizioni di utilizzazione dei fanghi.

Si possono utilizzare fanghi:

- sottoposti a trattamento;
- idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante del terreno;
- esenti da sostanze tossiche, nocive, persistenti, bioaccumulabili o che ne contengano in concentrazioni non dannose per il terreno, le colture, gli animali, l'uomo e l'ambiente;
- nel rispetto dei quantitativi limite triennali. Non si possono utilizzare fanghi:
- su terreni allagati, soggetti ad esondazioni e/o inondazioni naturali, acquitrinosi o con falda acquifera affiorante, o con frane in atto;
- su terreni in forte pendio (superiore al 15%);
- su terreni con pH molto acido (inferiore a 5);
- su terreni con capacità di scambio cationico (C.S.C.) minore a 8 meg/100 gr;
- su terreni destinati a pascolo o a produzione di foraggere, nelle 5 settimane precedenti allo sfalcio od al pascolamento;
- su terreni destinati all'orticoltura e frutticoltura, quando i prodotti sono normalmente a contatto con il terreno e vengono consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;
- su terreni con colture in atto, tranne le colture arboree;
- quando sia stata comunque accertata l'esistenza di un periodo di pericolo per la salute degli uomini e/o degli animali e/o per la salvaguardia dell'ambiente.

Vanno rispettate inoltre le ulteriori integrazioni introdotte con l'allegato n. 3 della DGR 181/07 e s.m.i.:

- a) proporzionare la quantità di fango da utilizzare alla profondità del suolo e al contenuto in scheletro,
- b) autorizzazione del proprietario dell'appezzamento di terreno su cui si intende spandere i fanghi,
- c) obbligo di eseguire una relazione tecnica, sottoscritta da un dottore agronomo, perito agrario, agrotecnico o geologo iscritto nel rispettivo albo professionale,

riportante le notizie e i dati sotto specificati relativi agli appezzamenti oggetto di spandimento,

- d) analisi chimico-fisica della massa di fango, temporaneamente depositata in azienda, prima dello spandimento,
- e) il fornitore dei fanghi deve certificare che nei fanghi non sono contenute sostanze pericolose e velenose che possano arrecare danni ai suoli, alle colture e all'ambiente.

ATTO A4 – DIRETTIVA 91/676/CEE DEL CONSIGLIO, RELATIVA ALLA PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DAI NITRATI PROVENIENTI DA FONTI AGRICOLE - ARTICOLI 4 E 5

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

A norma del titolo V del DM 7 aprile 2006, recante “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152”, a livello dell'azienda agricola gli impegni da rispettare sono quelli previsti dal Programma d'Azione che, adottato con DGR n. 19 del 6/02/07, è conforme alla direttiva nitrati ed alle disposizioni del DM 7 aprile 2006.

ATTO A5 – DIRETTIVA 92/43/CEE DEL CONSIGLIO, RELATIVA ALLA CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI E DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICHE ARTICOLI 6, 13, 15, E 22 LETTERA B)

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda

Valgono le stesse indicazioni riportate per l'Atto A1.

Campo di condizionalità: SANITA' PUBBLICA, SALUTE, IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

ATTO A6 - DIRETTIVA 92/102/CEE DEL CONSIGLIO DEL 27 NOVEMBRE 1992, (MODIFICATA DAL REG. CE N. 21/2004) RELATIVA ALL'IDENTIFICAZIONE E ALLA REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI - ARTICOLI 3, 4 E 5

ATTO A7 – REG. CE N. 2629/97 DELLA COMMISSIONE ABROGATO DAL REG. CE N. 911/2004 CHE STABILISCE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL REG. CE N. 820/97 ABROGATO DAL REG. CE N. 1760/2000 PER QUANTO RIGUARDA I MARCHI AURICOLARI, IL REGISTRO DELLE AZIENDE E I PASSAPORTI PREVISTI DAL SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E DI REGISTRAZIONE DEI BOVINI - ARTICOLI 6 E 8

ATTO A8 – REG. CE N. 1760/2000 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE ISTITUISCE UN SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI BOVINI E RELATIVO ALL'ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE E DEI PRODOTTI A BASE DI CARNI BOVINE E CHE ABROGA IL REG. CE n. 820/97 - ARTICOLI 4 e 7

ATTO A8 BIS – REG. CE N. 21/2004 DEL CONSIGLIO DEL 17 DICEMBRE 2003 CHE ISTITUISCE UN SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI OVINI E DEI CAPRINI E CHE MODIFICA IL REG. CE N. 1782/2003 E LE DIRETTIVE 92/102/CEE E 64/432/CEE (GU L n. 5 DEL 9.1.2001, PAGINA 8) - ARTICOLI 3, 4 E 5

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda

Le aziende agricole con allevamenti delle specie suddette devono:

- richiedere al Servizio veterinario competente per territorio il codice aziendale entro 20 giorni dall'inizio attività e provvedere in seguito a fornire eventuali variazioni intervenute sui dati relativi all'azienda stessa;
- identificare gli animali e registrare gli eventi (nascite, decessi, movimentazioni in entrata e in uscita dall'allevamento) nel rispetto dei tempi e delle modalità stabilite dalle norme e manuali operativi di riferimento.

IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI BOVINI E BUFALINI

Gli adempimenti che le aziende agricole con allevamenti bovini devono assolvere attengono, in sintesi, ai seguenti aspetti:

- comunicare l'opzione sulla modalità di registrazione delle informazioni in Banca Dati Nazionale (BDN);
- tenere debitamente aggiornato il registro aziendale con le informazioni richieste;
- richiedere i codici identificativi degli animali e acquistare le marche auricolari;
- effettuare la marcatura dei capi;
- compilare le cedole identificative;
- iscrivere i capi in anagrafe bovina e registrare le movimentazioni;
- compilare i documenti di provenienza e di destinazione degli animali;
- aggiornare il passaporto degli animali.

Le modalità e le procedure operative sono ben definite nell'ambito del Manuale operativo per la gestione dell'Anagrafe Bovina, di cui al decreto 31 gennaio 2002 e successive modificazioni pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2005, n. 243, S.O. emanato in allegato al provvedimento 26 maggio 2005 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.

La Decisione della Commissione del 18 gennaio 2006, per le aziende che ne facciano richiesta, prevede una proroga a sei mesi del termine massimo di 20 giorni per l'apposizione dei marchi auricolari ai vitelli di vacche nutrici non usate per la produzione del latte, premesso che siano rispettate condizioni particolari. Le condizioni, le modalità e le procedure operative sono definite nell'ambito della Circolare del Ministero della Salute DGVA.VIII/22764/P. I.5.i/8 del 15 giugno 2006.

IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI OVINI E CAPRINI

Gli adempimenti che le aziende agricole con allevamenti ovini e caprini devono assolvere attengono, in sintesi, ai seguenti aspetti:

- comunicare l'opzione sulla modalità di registrazione delle informazioni in BDN;
- tenere debitamente aggiornato il registro aziendale con le informazioni richieste;
- richiedere i codici identificativi degli animali e acquistare le marche auricolari;
- effettuare la marcatura dei capi;
- registrare le informazioni richieste in BDN;
- compilare i documenti di provenienza e di destinazione degli animali.

Le modalità e le procedure operative sono definite nell'ambito della Circolare del Ministero della Salute DGVA VIII/27817/P. I.5.i/8 del 28 luglio 2005 riguardante "Indicazioni per l'applicazione del Reg. CE n. 21/2004 del Consiglio del 12 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 agosto 2005, n. 180.

Detta Circolare è stata oggetto di modifiche apportate con i seguenti documenti:

- Circolare del Ministero della Salute DGVA VIII/10801/P. I.5.i/8 del 14 marzo 2006;
- Circolare del Ministero della Salute DGVA VIII/15249/P. I.5.i/8 del 12 aprile 2006;
- Circolare del Ministero della Salute DGVA VIII/19037/P. I.5.i/8 del 16 maggio 2006;
- Circolare del Ministero della Salute DGVA VIII/30009/P. I.5.i/8 del 13 settembre 2006.

IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI SUINI

Gli adempimenti che le aziende agricole con allevamenti suini devono assolvere attengono, in sintesi, ai seguenti aspetti:

- tenere debitamente aggiornato il registro aziendale di carico e scarico con le informazioni richieste (nascite, acquisti, morti, macellazioni, etc.);
- effettuare la marcatura dei capi (tatuaggio) prima della movimentazione e comunque entro settanta giorni dalla nascita;
- compilare i documenti di provenienza e di destinazione degli animali (mod. 4) e conservarli per almeno cinque anni.

ATTO B9 - DIRETTIVA 91/414/CEE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE L'IMMISSIONE IN COMMERCIO DEI PRODOTTI FITOSANITARI ARTICOLO 3

Recepimento regionale

- Deliberazioni di Giunta Regionale n 1490/94, “ DPR 1255/68 e DM 23/12/92. Disciplina sull'uso dei fitofarmaci: le attività di informazione e aggiornamento, le autorizzazioni, la vigilanza e i controlli analitici: direttiva”.
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 9477/97, “Attività corsuali per il rilascio del patentino in agricoltura. Direttiva”.
- Deliberazioni di Giunta Regionale n. 3455/98, “Integrazioni in merito alla DGR n. 9477/97 avente per oggetto DPR n. 1255/1968 DGR n. 1490/93 – Attività corsuali per il rilascio del patentino in agricoltura. Direttiva”.
- Determinazione Dirigenziale del Settore Sanità n. 216 del 03/06/2002 "D.P.R. n. 290 del 23/04/2001 - Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, L. 59/97). Linee applicative”.

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda

- Obbligo di tenuta e compilazione del registro trattamenti.
- Obbligo di possedere una autorizzazione, il “patentino”, per l'acquisto dei prodotti fitosanitari classificati come molto tossici (T+), tossici (T) e nocivi (Xn).
- Obbligo di formazione.
- Magazzinaggio in condizioni di sicurezza:
 - Disporre di un apposito locale, possibilmente distante da abitazioni, stalle, ecc., da destinare a magazzino dei prodotti fitosanitari; la porta di accesso deve essere sempre chiusa a chiave (in modo tale da evitare contatti accidentali con estranei, bambini e animali) e su questa deve essere chiaramente segnalata la presenza di sostanze pericolose (es. la scritta "veleno" e l'immagine di un teschio).

Qualora non sia possibile disporre di un locale completamente adibito alla conservazione dei prodotti fitosanitari (es. aziende di piccole dimensioni), questi si possono conservare nei due seguenti modi:

- a) intro un apposito recinto munito di porta e serratura, all'interno del magazzino ove però non possono essere conservati alimenti, bevande, mangimi, etc.;
- b) chiusi a chiave dentro un armadio in metallo (purché facilmente pulibile e che non assorba eventuali gocciolamenti dalle confezioni) dotato di idonee feritoie.

Anche sulla porta del recinto o dell'armadio è necessario segnalare chiaramente la presenza di sostanze pericolose.

- Impiego degli agrofarmaci attraverso la verifica del rispetto delle distanze dai corpi idrici prescritte in alcune etichette di prodotti fitosanitari in merito al loro impiego.

- Rispetto dei tempi di carenza prescritti sulle etichette.
- Controllo delle modalità di distribuzione dei fitofarmaci per evitare maggiore dispersione nell'ambiente.

ATTO B10 - DIRETTIVA 96/22/CE DEL CONSIGLIO E SUCCESSIVE MODIFICHE APPORTATE DALLA DIRETTIVA 2003/74/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, CONCERNENTE IL DIVIETO D'UTILIZZAZIONE DI TALUNE SOSTANZE AD AZIONE ORMONICA, TIREOSTATICA E DELLE SOSTANZE BETA-AGONISTE NELLE PRODUZIONI ANIMALI E ABROGAZIONE DELLE DIRETTIVE 81/602/CEE, 88/146/CEE E 88/299/CEE - ARTICOLI 3, 4, 5 (+5 A) E 7

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda

E' vietata la detenzione in azienda e la somministrazione mediante qualsiasi metodo agli animali d'azienda e agli animali d'acquacoltura di tireostatici, stilbeni e derivati dello stilbene e loro sali ed esteri, estradiolo-17 beta e suoi derivati sotto forma di esteri, sostanze beta-agoniste e sostanze ad azione estrogena (diverse dall'estradiolo-17 beta e dai suoi derivati sotto forma di esteri) androgena o gestagena.

E' inoltre vietata:

- la detenzione in azienda di animali trattati con tali sostanze eccetto che sotto controllo ufficiale;
- l'immissione sul mercato o la macellazione per consumo umano di animali trattati;
- l'immissione sul mercato di carni o prodotti di origine animale destinati al consumo umano provenienti da animali trattati;
- l'immissione sul mercato di animali per i quali, in caso di somministrazione di sostanze o prodotti autorizzati, non sia stato rispettato il periodo di sospensione prescritto.

In deroga ai precedenti divieti è consentito, sotto controllo veterinario e limitatamente ad alcuni tipi di trattamento, l'uso di talune di queste sostanze a scopo terapeutico.

Tali trattamenti devono essere annotati dal veterinario in un registro vidimato dal Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio.

I proprietari o detentori degli animali sono tenuti a fornire le informazioni su richiesta delle autorità competenti e a non adottare comportamenti ostruzionistici nel corso delle ispezioni e dei prelievi necessari per l'esecuzione dei piani nazionali di sorveglianza dei residui.

ATTO B11 – REG. CE N. 178/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE STABILISCE I PRINCIPI E I REQUISITI GENERALI DELLA LEGISLAZIONE ALIMENTARE, ISTITUISCE L'AUTORITÀ EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE E FISSA LE PROCEDURE NEL CAMPO DELLA SICUREZZA ALIMENTARE - ARTICOLI 14, 15, 17 (PARAGRAFO 1), 18, 19 E 20

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda

Gli operatori del settore alimentare o mangimistico devono garantire in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime.

Devono quindi essere in grado di individuare il soggetto o l'impresa da cui hanno ricevuto un prodotto e le imprese a cui hanno ceduto il prodotto, l'alimento o il mangime. A tale scopo devono sviluppare adeguati sistemi di rintracciabilità interna.

Devono garantire che negli stabilimenti da essi controllati gli alimenti o i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare.

Essi sono anche responsabili delle procedure di ritiro dei prodotti alimentari nel caso avessero motivo di ritenere che gli alimenti da loro importati, prodotti, trasformati, lavorati o distribuiti non siano conformi ai requisiti di sicurezza degli alimenti.

Le aziende agricole vengono interessate come fonte di produzione primaria e devono contribuire a garantire la sicurezza degli alimenti.

ATTO B12 – REG. CE N. 999/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

RECANTE DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE, IL CONTROLLO E L'ERADICAZIONE DI ALCUNE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI - ARTICOLI 7, 11, 12, 13 E 15

Descrizione degli impegni applicabili a livello di azienda

- Fatte salve le deroghe previste dal Reg. CE n. 1292/2005, allegato IV, par. II, è vietata la somministrazione agli animali d'allevamento di proteine derivate da mammiferi, proteine animali trasformate, gelatina proveniente da ruminanti, prodotti a base di sangue, proteine idrolizzate, fosfato dicalcico e tricalcico di origine animale e dei mangimi che li contengono.
- E' vietata la somministrazione ai ruminanti di proteine di origine animale e alimenti contenenti tali proteine.
- Ogni caso di sospetta infezione da Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (EST) in un animale deve essere immediatamente denunciato alle autorità competenti.
- Obbligo di adesione al Piano Regionale di selezione genetica per la resistenza degli ovini alle EST per le greggi iscritte al Libro Genealogico e per le greggi di elevato merito genetico e adesione su base volontaria per le greggi commerciali.

- Le aziende agricole con allevamenti della specie ovina, sono tenute e rispettare le norme stabilite dai Piani Regionali predisposti dall'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità per l'anno 2007.

ATTO B13 - DIRETTIVA 85/511/CEE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE MISURE COMUNITARIE DI LOTTA CONTRO L'AFTA EPIZOOTICA, ABROGATA DALLA DIRETTIVA 2003/85/CE DEL CONSIGLIO, DEL 29 SETTEMBRE 2003, RELATIVA A MISURE COMUNITARIE DI LOTTA CONTRO L'AFTA EPIZOOTICA - ARTICOLO 3

Descrizione degli impegni applicabili a livello di azienda

Il proprietario o qualsiasi persona incaricata della cura di animali sono obbligati a denunciare immediatamente al Servizio veterinario della ASL competente per territorio la presenza o la sospetta presenza di afta epizootica e a tenere gli animali infetti o sospetti di infezione lontani dai luoghi in cui sono presenti altri animali di specie sensibili.

I proprietari e i detentori degli animali infetti, sospetti infetti o sospetti di contaminazione devono attenersi alle indicazioni alle disposizioni e ai divieti imposti dal veterinario ufficiale.

ATTO B14 - DIRETTIVA 92/119/CEE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE L'INTRODUZIONE DI MISURE GENERALI DI LOTTA CONTRO ALCUNE MALATTIE DEGLI ANIMALI NONCHE' DI MISURE SPECIFICHE PER LA MALATTIA VESCICOLARE DEI SUINI - ARTICOLO 3

Descrizione degli impegni a livello dell'azienda

Qualunque caso, anche sospetto, di una delle malattie sotto menzionate deve essere immediatamente denunciato all'autorità competente:

- Peste bovina, Peste dei piccoli ruminanti, Malattia vescicolare dei suini, Febbre catarrale maligna degli ovini, Malattia emorragica epizootica dei cervi, Vaiolo degli ovicapri, Stomatite vescicolare, Peste suina africana, Dermatite nodulare contagiosa, Febbre della Valle del Rift.

Il proprietario o il detentore degli animali sospetti di infezione, fino a quando il sospetto di malattia sia ufficialmente escluso, deve osservare scrupolosamente le prescrizioni sanitarie impartitegli dal veterinario ufficiale al fine di evitare la propagazione della malattia.

ATTO B15 - DIRETTIVA 2000/75/CE DEL CONSIGLIO CHE STABILISCE DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLE MISURE DI LOTTA E DI ERADICAZIONE DELLA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI - ARTICOLO 3

Descrizione degli impegni a livello dell'azienda

- Il sospetto o la conferma della presenza del virus della febbre catarrale degli ovini deve essere denunciato obbligatoriamente ed immediatamente al Servizio veterinario della Azienda Sanitaria competente per territorio. In attesa che il veterinario ufficiale disponga le misure atte a limitare la diffusione della malattia, il proprietario o il detentore di qualsiasi animale sospetto di infezione, fino a

quando il sospetto di malattia sia stato escluso, deve comunque applicare le seguenti disposizioni:

- il divieto di qualsiasi movimento di animali in provenienza dalle aziende o a destinazione delle stesse;
- l'isolamento degli animali durante le ore di attività dei vettori, qualora esistano i mezzi necessari per l'applicazione di tale Misura.

Campo di condizionalità: IGIENE E BENESSERE DEGLI ANIMALI

ATTO C16 – DIRETTIVA 91/629/CEE DEL CONSIGLIO DEL 19 NOVEMBRE 1991, CHE STABILISCE LE NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI VITELLI - ARTICOLI 3 E 4

Descrizione degli impegni a livello dell'azienda

Tutte le aziende che allevano bovini, ad esclusione di quelle che hanno meno di sei vitelli, devono rispettare i seguenti requisiti minimi per la protezione dei vitelli (intesi come animali appartenenti alla specie bovina di età inferiore a 6 mesi) indipendentemente dall'indirizzo produttivo dell'azienda (allevamento a carne bianca, da ingrasso, da riproduzione, da latte):

- nessun vitello di età superiore alle otto settimane può essere chiuso in un recinto individuale, tranne nel caso in cui un veterinario certifichi che il suo stato di salute o il suo comportamento richieda il suo isolamento in vista di un trattamento idoneo; in questo caso le dimensioni del recinto individuale devono essere appropriate alle dimensioni dei vitelli e consentire loro un contatto diretto visivo con gli altri vitelli;
- ogni vitello allevato in gruppo deve disporre, a seconda del peso di una superficie minima di spazio libero regolamentare. Tali disposizioni non si applicano ai vitelli mantenuti presso la loro madre per l'allattamento;
- devono essere garantite, oltre alle disposizioni contenute nell'allegato del Decreto Legislativo n. 146/2001, relativo alla protezione degli animali negli allevamenti, le norme minime di benessere riportate nell'allegato al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 533, riguardanti:
 - i materiali utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione;
 - le caratteristiche delle apparecchiature e dei circuiti elettrici e ispezione degli impianti automatici o meccanici indispensabili per la salute ed il benessere dei vitelli;
 - la sistemazione dei locali: ogni vitello deve potersi sdraiare, riposare e alzarsi senza difficoltà;
 - le caratteristiche degli attacchi che vengono utilizzati per legare i vitelli;
 - l'isolamento, il riscaldamento, la ventilazione, la luminosità e il rumore all'interno dell'edificio;
 - l'ispezione almeno due volte al giorno degli animali allevati in locali di stabulazione e almeno una volta al giorno degli animali allevati all'esterno: i vitelli malati o feriti devono ricevere immediatamente le opportune cure e se

del caso devono essere esaminati da un veterinario;

- la pulitura e la disinfezione degli utensili, delle attrezzature e dei locali utilizzati;
- l'alimentazione quotidiana dei vitelli fatta di cibo sano e adatto alla loro età e al loro peso e conforme alle loro esigenze comportamentali e fisiologiche. Ogni vitello deve ricevere colostro bovino quanto prima possibile e comunque entro le prime sei ore di vita.

ATTO C17 – DIRETTIVA 91/630/CEE DEL CONSIGLIO DEL 19 NOVEMBRE 1991, CHE STABILISCE LE NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI SUINI - ARTICOLO 3 E ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1

Descrizione degli impegni a livello dell'azienda.

Tutte le aziende che detengono suini confinati per l'allevamento e l'ingrasso devono soddisfare i seguenti requisiti:

- a. ogni suinetto o suino all'ingrasso allevato in gruppo deve disporre, a seconda del peso, di una superficie minima di spazio libero regolamentare;
- b. ogni scrofetta dopo la fecondazione e ogni scrofa, che siano allevate in gruppo, deve disporre obbligatoriamente di una superficie minima di spazio libero regolamentare, rispettivamente di 1,64 m² e 2,25 m². Le superfici libere variano comunque a seconda della consistenza del gruppo;
- c. devono essere rispettate le indicazioni sulle caratteristiche del pavimento e delle aperture di scarico;
- d. sono vietate la costruzione o la conversione e il relativo utilizzo delle installazioni nelle quali le scrofe e scrofette sono attaccate a punti fissi;
- e. le scrofe e le scrofette devono essere allevate in gruppo per un periodo che inizia quattro settimane dopo la fecondazione e termina una settimana prima della data prevista per il parto. Devono essere rispettate le caratteristiche previste per il recinto. Tale disposizione non è obbligatoria per le aziende che hanno meno di 10 scrofe;
- f. il sistema di alimentazione delle scrofe e scrofette allevate in gruppo deve garantire a ciascun animale una quantità sufficiente di cibo, anche in presenza di concorrenti;
- g. per calmare la fame e per soddisfare la loro necessità di masticare, tutte le scrofe e le scrofette asciutte e gravide devono ricevere una sufficiente quantità di alimenti voluminosi o ricchi di fibre, nonché alimenti di elevato tenore energetico;
- h. i suini che vengono allevati in gruppo, aggressivi, attaccati, malati o feriti possono essere messi temporaneamente in un ambiente individuale che deve permettere all'animale di girarsi se non in contrasto con specifici pareri veterinari;
- i. devono essere garantite, oltre alle disposizioni contenute nell'allegato del Decreto Legislativo n. 146/2001, relativo alla protezione degli animali negli allevamenti, le norme minime di benessere riportate nell'allegato al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 534, riguardanti:

- i materiali utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e le loro dimensioni;
- la sistemazione dei locali: ogni suino deve potersi sdraiare, riposare e alzarsi senza difficoltà e deve poter vedere altri suini;
- l'isolamento, il riscaldamento, la ventilazione, la luminosità e il rumore all'interno dell'edificio;
- l'ispezione almeno quotidiana degli animali: ogni suino malato o ferito viene curato tempestivamente e se del caso esaminato da un veterinario;
- le misure che consentono di evitare l'aggressività fra animali;
- la pulitura e la disinfezione degli utensili, delle attrezzature e dei locali utilizzati;
- l'alimentazione quotidiana dei suini fatta di cibo sano e adatto alla loro età e al loro peso;
- le operazioni effettuate per scopi diversi da quelli terapeutici o diagnostici o per l'identificazione dei suini e che possono provocare un danno o la perdita di una parte sensibile del corpo.

Alcune disposizioni specifiche dell'allegato riguardano: verri, scrofe e scrofette, lattonzoli, suinetti e suini all'ingrasso.

ATTO C18 – DIRETTIVA 98/58/CE DEL CONSIGLIO DEL 20 LUGLIO 1998, RIGUARDANTE LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI - ARTICOLO 4

Descrizione degli impegni a livello dell'azienda

I proprietari o i detentori devono adottare le misure adeguate per garantire il benessere dei propri animali e per far sì che a detti animali non vengano provocati dolori, sofferenze o lesioni inutili.

In particolare devono essere rispettati i seguenti punti:

- personale: gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali;
- controllo: tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richieda un'assistenza frequente dell'uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno. Gli animali allevati o custoditi in altri sistemi sono ispezionati a intervalli sufficienti al fine di evitare loro sofferenze. Gli animali feriti o malati vengono curati immediatamente e, ove necessario, vengono isolati in appositi locali;
- registro: il proprietario o il detentore degli animali tiene un registro di ogni trattamento medico effettuato per un arco di tempo di almeno tre anni;
- libertà di movimento: anche se è legato, incatenato o trattenuto, l'animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, che gli consenta di muoversi senza inutili sofferenze o lesioni;

- fabbricati e locali di stabulazione: i materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione non devono essere nocivi per gli animali, devono poter essere puliti e disinfettati e devono essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali. La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali. Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o esposti continuamente ad illuminazione artificiale. Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione della necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e dai rischi per la salute;
- mangimi, acqua e altre sostanze: agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana, adatta alla loro specie, in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali. Tutti gli animali devono avere accesso al cibo e all'acqua ad intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche. Gli alimenti ed i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non devono contenere sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni. Qualsiasi altra sostanza è vietata, tranne quelle somministrate a fini terapeutici, profilattici o in previsione di un trattamento zootecnico. Inoltre, le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite in modo da ridurre i rischi di contaminazione;
- mutilazioni: gli interventi di mutilazione sugli animali sono consentiti solo a fini terapeutici certificati o per altri validi motivi, quali il mantenimento della qualità dei prodotti, ma devono essere effettuati solo sotto il controllo veterinario e riducendo al minimo le sofferenze dell'animale;
- procedimenti di allevamento: non devono essere effettuate pratiche di allevamento che possano provocare agli animali sofferenze o lesioni; sono possibili procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime, se consentiti da apposita normativa nazionale;
- animali da pelliccia: fino al 1 gennaio 2008 possono essere allevati in gabbie che garantiscano uno spazio adeguato alle esigenze della specie. A partire dal 1 gennaio 2008 tali animali devono essere allevati a terra in recinti opportunamente costruiti e arricchiti, capaci di soddisfare il benessere ed i bisogni etologici degli animali.

Tali obblighi sono validi per gli animali (inclusi i pesci, i rettili e gli anfibi) allevati o detenuti per la produzione di derrate alimentari, di lana, di pelli o di pellicce o per altri scopi agricoli. Non si applicano agli animali che vivono in ambiente selvatico, agli animali destinati a partecipare a gare sportive o ad attività culturali (esposizioni), agli animali da sperimentazione o da laboratorio e agli animali invertebrati.

NORME PER IL MANTENIMENTO DEI TERRENI IN BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI (BCAA)

OBIETTIVO 1: EROSIONE DEL SUOLO: Proteggere il suolo mediante misure idonee

NORMA 1.1: Interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio

A norma dell'art. 2, comma 1 del decreto 21 dicembre 2006, n. 12541, come modificato dal decreto del 18 ottobre 2007 n. 13286, fatta salva la normativa locale vigente in materia di difesa del suolo, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima, dei sistemi aziendali esistenti a livello regionale la presente norma prevede i seguenti impegni:

- Realizzazione dei solchi acquai temporanei, con distanza non superiore a 80 metri, ad andamento livellare o comunque trasversale alla massima pendenza, che convogliano le acque raccolte in fossi o alvei naturali o nelle reti scolanti naturali o artificiali, laddove presenti.

Tale obbligo non è imputabile alle aziende che si trovano in aree senza una rete capillare di canali naturali o artificiali o nel caso si trovino in aree suscettibili ai fenomeni di smottamento e soliflusso, riportate nell'allegato 5 della DGR n. 181/07.

In tali casi l'azienda è obbligata a rispettare gli impegni alternativi consistenti:

- semina su sodo,
- minima lavorazione,
- realizzazione di fasce inerbite ad andamento trasversale alla massima pendenza, di larghezza di almeno 5 metri ed una distanza tra loro non superiore a 60 metri.

OBIETTIVO 2: SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO: Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche

NORMA 2.1: Gestione delle stoppie e dei residui colturali

A norma dell'articolo 2, comma 1, del decreto 21 dicembre 2006, n. 12541, come modificato dal decreto del 18 ottobre 2007 n. 13286, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima e dei sistemi aziendali esistenti, a livello regionale la presente norma prevede i seguenti impegni:

Nelle zone ordinarie è consentita la bruciatura delle stoppie dopo il 31 luglio, ai sensi della L.R. n. 15 del 12/05/1997 "Norme in materia di bruciature delle stoppie" che disciplina tempi, metodi e condizioni per l'accensione e la bruciatura delle stoppie sull'intero territorio regionale.

Nelle zone classificate ZPS ai sensi della DGR n. 1022 del 21/07/2005 vige il divieto della bruciatura delle stoppie e delle paglie nonché della vegetazione presente al termine di prati naturali o seminati, prima del 1° settembre, salvo interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario e previo parere dell'autorità di gestione delle ZPS (art. 5, lett. W del Regolamento Regionale 4 settembre 2007 n. 22 BURP n. 126 del 10/09/07).

Per le aree classificate SIC, è vietata la bruciatura delle stoppie prima del 1° settembre come previsto dalla DGR n. 181/07.

Le aziende agricole che fanno ricorso alla pratica della bruciatura delle stoppie si impegnano a effettuare uno dei seguenti interventi alternativi:

- letamazione o altro tipo di concimazione organica;

- semina su sodo o in alternativa, nel caso in cui l'azienda non è dotata di seminatrice ad hoc, è consentito effettuare una erpicatura superficiale, seguita da semina con seminatrice tradizionale;
- sovescio di colture miglioratrici nell'annata successiva.

NORMA 2.2: Avvicendamento delle colture

A norma dell'articolo 2, comma 1 del decreto 21 dicembre 2006, n. 12541, come modificato dal decreto del 18 ottobre 2007 n. 13286, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima e dei sistemi aziendali esistenti la presente norma prevede che a livello regionale siano rispettati i seguenti impegni:

- la durata massima della monosuccessione dei cereali è pari a cinque anni;
- il ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di concimazione organica nel caso in cui, a seguito del ricorso alla deroga, sia stata accertata una diminuzione del livello di sostanza organica.

OBIETTIVO 3: STRUTTURA DEL SUOLO: Mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate

NORMA 3.1: Difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali e l'uso adeguato delle macchine

A norma dell'articolo 2, comma 1, del decreto 21 dicembre 2006, n. 12541, come modificato dal decreto del 18 ottobre 2007 n. 13286, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima e dei sistemi aziendali esistenti, a livello regionale la presente norma prevede i seguenti impegni:

- la manutenzione della rete di sgrondo delle acque superficiali, rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori, al fine di garantire l'efficienza della rete di sgrondo;
- nelle zone SIC e ZPS, individuate a livello regionale, la manutenzione della rete di sgrondo aziendale deve essere effettuata nel periodo compreso tra luglio e settembre;
- esecuzione delle lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate (stato di tempera) e con modalità d'uso delle macchine tali da evitare il deterioramento della struttura del suolo.

OBIETTIVO 4: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO: Assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat

NORMA 4.1: Protezione del pascolo permanente

A norma dell'articolo 2, comma 1, del decreto 21 dicembre 2006, n. 12541, come modificato dal decreto del 18 ottobre 2007 n. 13286, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima e dei sistemi aziendali esistenti, a livello regionale la presente norma prevede i seguenti impegni:

- a) divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente a norma dell'articolo 4 del Reg. CE n. 796/04 e successive modifiche e integrazioni;
- b) divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;
- c) esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque;
- d) il carico massimo di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata ogni anno non può essere superiore a 4 UBA/ha anno mentre il carico minimo non potrà essere inferiore a 0,2 UBA/ha anno.

NORMA 4.2: Gestione delle superfici ritirate dalla produzione

A norma dell'articolo 2, comma 1, del decreto 21 dicembre 2006, n. 12541, come modificato dal decreto del 18 ottobre 2007 n. 13286, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima e dei sistemi aziendali esistenti, a livello regionale la presente norma prevede i seguenti impegni:

- a) presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno;
- b) attuazione, almeno una volta l'anno, di sfalcio o trinciatura della vegetazione.

Nelle aree individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE, il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso fra il 15 marzo e il 15 agosto, mentre nelle altre zone vige il divieto di sfalcio per il periodo compreso tra il 1° maggio e il 31 agosto.

Per le altre aree, il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso fra il 1° maggio e il 31 agosto.

E' fatto comunque obbligo di realizzare fasce antincendio conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.

Su tutte le superfici a seminativo ritirate dalla produzione sono ammesse lavorazioni meccaniche nei seguenti casi:

- Pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocidi;
- Terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
- Colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto Ministeriale del 7 marzo 2002;
- Nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario.

Su tutte le superfici a seminativo ritirate dalla produzione per un solo anno o limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di seminativi ritirati per due o più anni, sono ammesse le lavorazioni meccaniche nei seguenti casi:

- lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;
- a partire dal 15 marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, come indicato nei provvedimenti regionali. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio di detta annata agraria;
- idonee pratiche agronomiche a basso impatto finalizzate a limitare la disseminazione di essenze infestanti, nonché la propagazione di vegetazione indesiderata, come di seguito specificate:
 - Operazioni di sfalcio o trinciatura ad una distanza dal terreno di 15 centimetri, da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite, al fine di evitare la fioritura delle piante infestanti e quindi a successiva disseminazione. E' comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso. La produzione erbacea ottenuta a seguito dello sfalcio operato sulle superfici abbinate a titoli di riposo può essere utilizzata in azienda a fini agricoli e per l'alimentazione del bestiame dopo il 31 agosto di ciascun anno, mentre può essere destinata alla commercializzazione dopo il 15 gennaio dell'anno successivo.
 - Impiego di principi attivi diserbanti non residuali a basso dosaggio, nei limiti di un solo intervento nel periodo dal 15 marzo al 15 luglio. L'impiego di tali prodotti è giustificato nei soli casi di infestazioni di elevata intensità e con specie vegetali particolarmente competitive nei confronti della coltura programmata per l'anno successivo.
 - È ammesso, in deroga alle epoche prestabilite per la tutela della fauna selvatica, unicamente per i terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, l'intervento di controllo della vegetazione tramite pascolamento, purché sia garantito un equilibrato sfruttamento del cotico erboso.

NORMA 4.3: Manutenzione delle piante di olivo

A norma dell'articolo 2, comma 1, del decreto 21 dicembre 2006 n. 12541, come modificato dal decreto del 18 ottobre 2007 n. 13286, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima e dei sistemi aziendali esistenti, a livello regionale la presente norma prevede i seguenti impegni:

- divieto di estirpazione delle piante di olivo ai sensi della Legge 14 febbraio 1951 n. 144 e della Legge Regionale 4 giugno 2007, n. 14 "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia";
- potatura degli olivi almeno una volta ogni 5 anni;
- attuazione di tecniche colturali rivolte alla pianta allo scopo di mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo, secondo gli usi e le consuetudini locali, consistenti

nella eliminazione dei polloni e dei succhioni nati alla base della pianta e sul tronco principale, da eseguirsi almeno una volta ogni due anni;

- eliminazione di rovi e della vegetazione infestante nata alla base delle piante di olivo, dei residui colturali che possono essere causa di incendi e di distruzione delle piante, da eseguirsi ogni anno, all'inizio della stagione estiva, entro giugno.

NORMA 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

A norma dell'articolo 2 comma 1 del decreto 21 dicembre 2006, n. 12541, come modificato dal decreto del 18 ottobre 2007 n. 13286, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima e dei sistemi aziendali esistenti, a livello regionale la presente norma prevede i seguenti impegni:

- divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita;
- divieto di estirpazione di olivi secolari;
- divieto di effettuazione di livellamenti non autorizzati;
- rispetto dei provvedimenti regionali adottati ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE;
- rispetto dei provvedimenti regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio non compresi alla lettera c): Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (DGR n. 1748 del 15 dicembre 2000). In particolare, per l'applicazione della presente norma, si fa riferimento agli articoli delle Norme Tecniche di attuazione, relativi ad elementi caratteristici del paesaggio rurale: art. 3.14 – Beni diffusi nel Paesaggio Agrario(*)
- rispetto della DGR 4 settembre 2007 n. 22 (BURP n. 126 del 10/09/07) “Regolamento recante misure di conservazione ai sensi delle direttive comunitarie 79/409 e 92/43 e del DPR 357/97 e successive modifiche e integrazioni”
- rispetto della Legge Regionale 4 giugno 2007, n. 14 “Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia”.

REQUISITI MINIMI ULTERIORI RELATIVI AI “PAGAMENTI AGROAMBIENTALI” AI SENSI DELL’ART. 39 PARAGRAFO 3 DEL REG. CE N. 1698/2005

In aggiunta ai criteri di condizionalità i beneficiari dei pagamenti agroambientali, conformemente al punto n. 5.3.2.1 dell’Allegato II del Reg. CE 1974/2006, sono tenuti al rispetto dei requisiti minimi relativi all’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altre specifiche norme obbligatorie prescritte dalla legislazione nazionale e di seguito richiamate.

Requisiti minimi relativi all’uso di fertilizzanti

Il Codice di Buona Pratica Agricola approvato con il D.M. 19 aprile 1999 “Approvazione del Codice di Buona Pratica Agricola” è stato adottato in attuazione dell’articolo 4 della direttiva del Consiglio 91/676/CEE del 12 dicembre 1991 e reca i criteri e le indicazioni per una corretta pratica agricola.

In recepimento alla normativa comunitaria, a livello nazionale, di recente la normativa sui fertilizzanti è stata revisionata attraverso il Decreto Legislativo n. 217 del 29 aprile 2006 “Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti”. Tale decreto disciplina:

- a) i prodotti immessi sul mercato come concime CE, definiti nel Reg. CE n. 2003/2003;
- b) i concimi nazionali, ammendanti, correttivi e prodotti immessi sul mercato e descritti negli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 13 allo stesso Decreto.

Il Decreto stabilisce inoltre la definizione di fertilizzante e le norme di immissione in commercio fissando apposite sanzioni in caso di violazioni.

Con riferimento alla fertilizzazione organica e quindi anche all'utilizzazione in agricoltura degli effluenti di allevamento il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha emanato il DM 7 aprile 2006 “Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento”. Il recepimento di tale D.M. da parte della Regione Puglia è stato effettuato per il titolo V (zone vulnerabili da nitrati) con DGR n. 19 del 23/1/2007.

Il DM 7 aprile 2006, in applicazione dell'art. 38 del Decreto Legislativo n. 152/99, individua i criteri e le norme tecniche generali che le regioni devono seguire nella disciplina delle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici. In particolare la quantità di azoto totale al campo apportato da effluenti di allevamento non deve superare il valore di 340 Kg per ettaro e per anno nelle aree non vulnerabili. Nelle aree vulnerabili la quantità di effluente utilizzata per gli spandimenti non deve, in ogni caso determinare in ogni singola azienda o allevamento un apporto di azoto superiore a 170 kg per ettaro per anno.

Inoltre, nell'area designata ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE, l'uso dei fertilizzanti azotati è stabilito dal Programma d'Azione approvato dalla Giunta Regionale con la Deliberazione n. 14/17 del 04/04/2006. Al fine di contenere le dispersioni di nutrienti nelle acque superficiali e profonde, le tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento, dei concimi azotati e ammendanti organici e delle acque reflue devono assicurare la corretta applicazione al suolo, conformemente alle disposizioni del Programma d'Azione e del CBPA e comunque anche nelle aree non vulnerabili per garantire in particolare:

- a) l'uniformità di applicazione del fertilizzante;
- b) l'elevata utilizzazione degli elementi nutritivi ottenibile mediante l'applicazione di buone pratiche che assicurino tra l'altro la somministrazione dei fertilizzanti azotati il più vicino possibile al momento della loro utilizzazione, il frazionamento della dose con il ricorso a più applicazioni ripetute nell'anno ed il ricorso a mezzi di spandimento atti a minimizzare le emissioni di azoto in atmosfera;
- c) lo spandimento del liquame con sistemi di erogazione a pressione tali da non determinare la polverizzazione del getto;
- d) l'adozione di sistemi di avvicendamento delle colture nella gestione dell'uso del suolo conformemente alle disposizioni del CBPA;
- e) la conformità delle pratiche irrigue alle disposizioni di cui al CBPA.

Sui terreni utilizzati per gli spandimenti devono essere impiegati come fertilizzanti, prioritariamente, gli effluenti zootecnici le cui quantità di applicazione devono tenere conto, ai fini del rispetto del bilancio dell'azoto, del reale fabbisogno delle colture, della mineralizzazione netta dei suoli e degli apporti degli organismi azoto-fissatori.

Le dosi di effluente zootecnico, applicate nel rispetto del bilancio dell'azoto, devono essere giustificate dal Piano di Utilizzazione Agronomica.

Ai fini dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, al di fuori del periodo di durata del ciclo della coltura principale, devono essere garantite o da una copertura dei suoli tramite colture intercalari o colture di copertura, secondo le disposizioni contenute nel CBPA o da altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati, quali l'interramento di paglie e stocchi.

Relativamente alla concimazione fosforica, si precisa che la natura esclusivamente basica dei terreni pugliesi rende assolutamente immobile il fosforo, a volte addirittura non assorbibile dalle colture. Ne consegue l'insussistenza della necessità di definire requisiti minimi in materia di concimazione fosforica.

Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari

L'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari è regolata dalla Direttiva 91/414/CEE. L'Italia si è uniformata a tale direttiva con il D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 194 ed alla sua applicazione con il DPR 23 aprile 2001 n. 290. A seguito di questo quadro legislativo tutte le nuove sostanze attive ed i relativi formulari in commercio sono soggetti a registrazione secondo le procedure europee.

Con Deliberazioni di Giunta Regionale e del settore Agricoltura n. 1490/94, n. 9477/97, n. 3455/98, n. 1255/1968 DGR n. 1490/93 – Attività e Determinazione Dirigenziale del Settore Sanità n. 216 del 03/06/2002 D.P.R. n. 290 del 23/04/2001 sono state attivate misure di applicazione relative all'obbligo di:

- tenuta e compilazione del registro trattamenti al fine di responsabilizzare gli operatori ai comportamenti durante l'esecuzione dei trattamenti con i prodotti fitosanitari,
- formazione ai fini della abilitazione all'uso e alla vendita dei fitofarmaci con partecipazione ad un corso di 6 giorni tenuto da esperti dell'Assessorato all'Agricoltura, dell'Assessorato alla Salute e dell'Assessorato all'Ambiente,
- possedere una autorizzazione, il "patentino", per l'acquisto dei prodotti fitosanitari classificati come molto tossici (T+), tossici (T) e nocivi (Xn) ottenuto dopo la partecipazione al corso e avere sostenuto un esame di abilitazione,
- magazzinaggio dei prodotti fitosanitari in condizioni di sicurezza secondo le seguenti disposizioni:
 - disporre di un apposito locale, possibilmente distante da abitazioni, stalle, etc., da destinare a magazzino dei prodotti fitosanitari; la porta di accesso deve essere sempre chiusa a chiave (in modo tale da evitare contatti accidentali con estranei, bambini, animali) e su questa deve essere chiaramente segnalata la presenza di sostanze pericolose (es. la scritta "veleno" e l'immagine di un teschio).

qualora non sia possibile disporre di un locale completamente adibito alla conservazione dei prodotti fitosanitari (es. aziende di piccole dimensioni), questi si possono conservare nei due seguenti modi:

- a. intro un apposito recinto munito di porta e serratura, all'interno del magazzino ove però non possono essere conservati alimenti, bevande, mangimi, etc.;
- b. chiusi a chiave dentro un armadio in metallo (purché facilmente pulibile e che non assorba eventuali gocciolamenti dalle confezioni) dotato di idonee feritoie.

Anche sulla porta del recinto o dell'armadio è necessario segnalare chiaramente la presenza di sostanze pericolose.

La verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione riguarda l'obbligo di verifica funzionale almeno quinquennale attestato da un centro di taratura abilitato.

Uso dei pesticidi:

Con riferimento alle disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili la Regione Puglia, in attuazione dell'art. 44 del D.Lgs 11 maggio 1999 n. 152 e s.m.i. e dell'art. 2 della LR luglio 2000 n. 14, ha approvato, con Deliberazione della Giunta Regionale 19 giugno 2007 n. 883 il Progetto di Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia.

Tale piano di Tutela delle Acque consente, attraverso azioni di monitoraggio, programmazione, individuazione di interventi, misure, vincoli, di effettuare la tutela integrata degli aspetti quantitativi e qualitativi della risorsa idrica.

Verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione

Con Delibera di Giunta Regionale n. 853 del 12/06/2007 è stato istituito un servizio di taratura e verifica delle macchine irroratrici al fine di migliorare la distribuzione dei fitofarmaci evitando la dispersione nell'ambiente.

La verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione riguarda l'obbligo di verifica funzionale almeno quinquennale attestato da un tecnico o da una officina meccanica.

Obiettivi specifici ASSE II PSR	Azioni	Vantaggi ambientali
<p>Conservazione della diversità delle specie e degli habitat attraverso la tutela e la diffusione di sistemi agro-zootecnici e forestali ad "alto valore naturale"</p>	<p>214- Azione 1 Agricoltura biologica Azione 3 Tutela Biodiversità 216- Investimenti non produttivi in ambienti agricoli 227- Investimenti non produttivi forestali</p>	<p>Riduzione dell'impatto negativo sulla biodiversità da parte del sistema agricolo grazie alla diminuzione delle quantità di fitofarmaci e fertilizzanti ed all'impiego di prodotti a minore impatto. Mantenimento del patrimonio genetico vegetale di interesse agrario e forestale a rischio di erosione.</p>
<p>Conservazione della diversità genetica promuovendo la coltivazione di specie/varietà a rischio di estinzione</p>	<p>214- Azione 3 Tutela della Biodiversità</p>	<p>Mantenimento in azienda delle risorse genetiche di interesse agrario vegetali minacciate di erosione genetica.</p>
<p>Mantenimento e diffusione di pratiche e sistemi agricoli in grado di favorire il risparmio idrico e la riduzione del carico di inquinanti per l'acqua derivanti dalle attività di coltivazione</p>	<p>214- Azione 1 Agricoltura biologica 214- Azione 2 Miglioramento qualità dei suoli 216- Investimenti non produttivi in ambienti agricoli 221- Azione 4 fasce protettive e corridoi ecologici</p>	<p>Riduzione dei carichi inquinanti sulle acque attraverso l'introduzione di tecniche di produzione basate sulla riduzione dei livelli di impiego di fertilizzanti di sintesi, sulla sostituzione del diserbo chimico con operazioni meccaniche e sul ricorso a forme di difesa che escludono l'impiego di prodotti potenzialmente inquinanti. Riduzione dell'impatto degli inquinanti sulle acque attraverso il mantenimento di fasce inerbite e introduzione di siepi, filari e popolamenti di specie arboree su terreni agricoli. Risparmio idrico derivante dall'introduzione di tecniche di produzione tese ad una razionalizzazione dell'uso dell'acqua e all'aumento di sostanza organica nei terreni che aumentano la loro capacità di ritenzione idrica.</p>

Obiettivi specifici ASSE II PSR	Azioni	Vantaggi ambientali
Riduzione delle emissioni di gas serra e di ammoniaca derivanti dalle condizioni di coltivazione e incremento della fissazione di CO ₂	<p>214- Azione 1 Agricoltura biologica</p> <p>211- Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane</p> <p>212- Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle aree svantaggiate, diverse dalle zone montane</p> <p>221- Primo imboschimento di terreni agricoli</p>	<p>Riduzione delle emissioni di gas serra e di ammoniaca a seguito del minor impiego di prodotti chimici di sintesi (azotati in particolare, causa di emissioni di protossido di azoto) e a seguito di riduzione dell'uso dei mezzi meccanici, e a seguito di riduzione del carico di bestiame per ettaro e conseguentemente di minore produzione di deiezione zootecniche.</p> <p>Riduzione del carbonio atmosferico (anidride carbonica) attraverso fissazione nella sostanza organica del suolo.</p> <p>Mitigazione dei cambiamenti climatici.</p>
Tutelare gli elementi del paesaggio rurale	<p>214- Azione 1 Agricoltura biologica</p> <p>Azione 3 Tutela della Biodiversità</p> <p>216- Investimenti non produttivi in ambienti agricoli</p> <p>223- Imboschimento di superfici non agricole</p> <p>226- Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi</p> <p>227- Sostegno agli investimenti non produttivi – foreste</p> <p>211- Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane</p> <p>212- Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle aree svantaggiate, diverse dalle zone montane</p>	<p>Conservazione degli elementi caratteristici del paesaggio rurale attraverso la diffusione di pratiche agricole (rotazione) che aumentano il livello di differenziazione percettiva delle aree rurali, e la tutela di specie autoctone, agricole e forestali e di elementi strutturali caratteristici del paesaggio.</p> <p>Preservazione dell'identità culturale dei paesaggi attraverso il mantenimento dell'attività agricola negli stessi.</p>

Obiettivi specifici ASSE II PSR	Azioni	Vantaggi ambientali
<p>Promuovere la permanenza di attività agricole sostenibili nelle aree svantaggiate</p>	<p>211- Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane</p> <p>212- Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle aree svantaggiate, diverse dalle zone montane</p>	<p>Attenuazione di impatti ambientali negativi (rischio idrogeologico) attraverso il mantenimento di un presidio naturale da parte degli agricoltori operanti e attraverso la riduzione dei flussi di spopolamento dalla zone rurali agricole e montane.</p>
<p>Tutela del suolo, contrastando in particolare i fenomeni di erosione, di perdita della sostanza organica e di desertificazione</p>	<p>214- Azione 1 Agricoltura biologica</p> <p>214- Azione 2 Miglioramento qualità del suolo</p> <p>223- Imboschimento di superfici non agricole</p> <p>226- Ricostruzione del potenziale forestale e interventi preventivi</p>	<p>Miglioramento della struttura del suolo grazie all'adozione di sistemi di gestione (rotazioni, utilizzo di letame o compost organici, etc.) in grado di migliorare la fertilità complessiva ed il contenuto di sostanza organica, e grazie alla prevenzione e alla lotta agli incendi boschivi.</p> <p>Riduzione dei fenomeni di erosione e desertificazione.</p>

MISURA 211

1. Titolo della misura

Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane

2. Articoli di riferimento

Titolo IV, Capo 1, sezione 2, Articolo 37 del Regolamento CE 1698/05

Allegato II punti 5.3.2.1.1 del Regolamento CE 1974/2006

Reg. CE 817/2004, Allegato II punti 9.3.V.A.1, 9.3.V.B.1, 2 e 3 e 9.3.V.B, secondo trattino

3. Codice della misura

211

4. Motivazione dell'intervento

Le zone agricole svantaggiate definite dalla Direttiva CEE n. 268/75 comprendono le zone di montagna, nelle quali l'attività agricola è necessaria per assicurare la conservazione dell'ambiente naturale e della biodiversità e per proteggere dall'erosione o per rispondere ad esigenze turistiche, e altre zone in cui non sono assicurati il mantenimento di un livello minimo di popolazione o la conservazione dell'ambiente naturale.

Come già esplicitato nel contesto, sulla base delle informazioni fornite da Eurostat risulta che la SAU regionale ricadente in zone svantaggiate montane è pari all'8 % della SAU complessiva.

Gli svantaggi di cui soffrono le aziende agricole nelle zone minacciate di abbandono e di marginalizzazione sono legati soprattutto a fattori a carattere ambientale, quali, ad esempio, le particolari condizioni pedologiche dei terreni, le forme di dissesto idrogeologico presenti che, nel complesso, incidono sui livelli di produttività agricola e condizionano gli assetti colturali e produttivi attivabili sul territorio.

Per quanto su descritto la motivazione principale dell'intervento è il mantenimento della superficie agricola utilizzata nelle aree montane.

5. Obiettivi della misura

La misura è direttamente finalizzata al raggiungimento degli obiettivi specifici dell'asse II:

- riduzione dell'emissione di gas serra e di ammoniaca derivanti dalle condizioni di coltivazione e incremento della fissazione di CO₂;
- tutelare gli elementi caratteristici del paesaggio rurale;
- promuovere la permanenza di attività agricole sostenibili nelle aree svantaggiate e montane.

Gli obiettivi operativi del sostegno diretto attivato attraverso la misura 211 sono i seguenti:

- compensare, almeno in parte, i minori redditi ricavabili dall'esercizio dell'attività agricola nelle zone svantaggiate montane;
- assicurare l'uso continuativo delle superfici agricole nelle zone svantaggiate montane.

6. Campo d'azione

Sarà concessa un'indennità tesa a compensare i costi e le perdite di reddito dovute agli svantaggi naturali condizionanti l'attività agricola.

7. Beneficiari

Imprenditori agricoli (singoli e associati) iscritti nel registro delle imprese agricole della CCIAA Sono esclusi gli imprenditori in pensione di anzianità o di vecchiaia.

8. Condizioni di ammissibilità

Superficie minima:

- 2 ha in aree classificate montane complessivamente investiti a prati e pascoli e/o colture foraggere e/o vigneti per uva da vino e/o agrumeti. Per ognuna di queste due ultime coltivazioni la superficie minima dovrà comunque essere non inferiore a 0,5 ha, fermo restando l'entità minima di 2 ha della superficie per la quale viene concessa l'indennità.

Si escludono dal premio le superfici a "fida pascoli" in quanto terreni pubblici soggetti a specifiche autorizzazione della Regione Puglia - Settore Foreste - o di Amministrazioni comunali ai sensi delle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti nei territori provinciali.

Carico di bestiame per unità di superficie condotta, compreso tra 0,2 e 1,4 UBA/ha; nel calcolo del rispetto di tale rapporto potrà essere presa in considerazione per il solo calcolo degli UBA anche la superficie a "fida pascoli".

Impegno a proseguire l'attività agricola per almeno i cinque anni successivi al pagamento della prima indennità.

I beneficiari della misura devono risultare adempienti alla normativa Comunitaria e nazionale obbligatoria vigente in materia di condizionalità, con particolare riferimento agli articoli 4 e 5 degli allegati III e IV del Regolamento CE n. 1782 e al Decreto Ministeriale del 18 ottobre 2007, pubblicato nella GU n. 253 del 30 ottobre 2007, per tutte le superfici oggetto di indennità.

9. Localizzazione

Aree individuate dalla Dir. CEE 268/75 e non mutate rispetto alla programmazione 2000-2006 della Regione Puglia.

Tali aree includono circa il 70% delle aree ad alto valore naturalistico (Gargano e Alta Murgia)

10. Tipologie di premio

Sostegno concesso in funzione della superficie agricola utilizzata, secondo le seguenti indicazioni.

Superfici a prati e pascoli nelle aree montane:	55 Euro/ha
Superfici a foraggiere, a vite da vino e agrumi nelle aree montane:	120 Euro/ha

11. Giustificazione economica degli aiuti

Si rinvia all'allegato n. 6 al presente PSR.

12. Finanziamento

Spesa Pubblica Totale	2,3 Meuro
di cui FEASR	1,32 Meuro
Partecipazione del FEASR al contributo pubblico	57,5%

13. Disposizioni transitorie

La Regione Puglia applica l'articolo 3 del Reg. CE 1320/2006, al fine di effettuare pagamenti per impegni non pluriennali assunti prima del termine finale di ammissibilità delle spese dell'attuale periodo di programmazione.

Il riferimento normativo della misura sono gli articoli 13, 14, 15, 18 e 19 del Reg. CE 1257/1999 e articolo 36, lettera a), punto i) e 37 del Reg. CE 1698/2005.

L'importo stimato è pari a 510.000 Euro di spesa pubblica, corrispondente a 293.250 Euro di contribuzione FEASR.

14. Obiettivi quantificati per gli indicatori comunitari

Tipo di indicatore	Indicatore	Obiettivo 2007-2013
Realizzazione	Numero di aziende beneficiarie in zone montane	877
	Superficie agricola sovvenzionata in zone montane (ha)	7.666
Risultato	Superficie soggetta ad una gestione efficace del territorio, che ha contribuito con successo: alla biodiversità e alla salvaguardia di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale (ha)	7.666
	a migliorare la qualità dell'acqua	7.666
	ad attenuare i cambiamenti climatici	7.666
	a evitare la marginalizzazione e l'abbandono delle terre	7.666
	a migliorare la qualità del suolo	7.666
Impatto	Conservazione di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale: Irena 26 - mantenimento delle aree ad Elevata Valenza Naturale (in aree agricole)	5% aree AVN
	Irena 23 - Diminuzione dell'erosione del suolo: quantità di suolo asportate dovuto a erosione superficiale idrica	-1%
	Irena 4 - Mantenimento delle aree naturali protette: Percentuale di siti natura 2000 coperti da habitat Natura 2000 che dipendono dall'esistenza dall'agricoltura estensiva	3%
	Miglioramento della qualità delle acque: Irena 18.1 - Diminuzione del surplus di azoto Riduzione dei nitrati nelle falde- n. campioni eccedenti il valore massimo di 50mg/l	-0,2% -0,1%
	Contributo all'attenuazione dei cambiamenti climatici: Riduzione dell'emissioni complessive di ammoniaca dal settore agricolo	-1%

MISURA 212

1. Titolo della misura

Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle aree svantaggiate, diverse dalle zone montane

2. Articoli di riferimento

Titolo IV, Capo 1, sezione 2, Articolo 37 del Regolamento CE 1698/05

Allegato II punti 5.3.2.1.2 del Regolamento CE 1974/2006

Reg. CE 817/2004, Allegato II punti 9.3.V.A.1, 9.3.V.B.1, 2 e 3 e 9.3.V.B, secondo trattino

3. Codice della misura

212

4. Motivazione dell'intervento

Le zone svantaggiate minacciate da spopolamento (definite dalla Direttiva CEE n. 268/75) sono caratterizzate da terreni agricoli omogenei ma poco produttivi o poco adatti alle coltivazioni intensive, per cui la popolazione, che dipende in modo molto marcato dalle attività agricole, risulta essere costantemente sottoposta a fenomeni di regressione demografica.

Come già esplicitato nel contesto, sulla base delle informazioni fornite da Eurostat risulta che la SAU regionale ricadente in zone svantaggiate montane è pari al 29,2% della SAU complessiva.

Gli svantaggi di cui soffrono le aziende agricole nelle zone minacciate di abbandono e di marginalizzazione sono legati soprattutto a fattori a carattere ambientale, quali, ad esempio, le particolari condizioni pedologiche dei terreni, le forme di dissesto idrogeologico presenti che, nel complesso, incidono sui livelli di produttività agricola e condizionano gli assetti colturali e produttivi attivabili sul territorio.

Per quanto su descritto la motivazione principale dell'intervento è il mantenimento della superficie agricola utilizzata nelle aree svantaggiate.

5. Obiettivi della misura

La misura è direttamente finalizzata al raggiungimento degli obiettivi specifici dell'asse II:

- riduzione dell'emissione di gas serra e di ammoniaca derivanti dalle condizioni di coltivazione e incremento della fissazione di CO₂;
- tutelare gli elementi caratteristici del paesaggio rurale;
- promuovere la permanenza di attività agricole sostenibili nelle aree svantaggiate e montane.

Gli obiettivi operativi del sostegno diretto attivato attraverso la misura 212 sono i seguenti:

- compensare, almeno in parte, i minori redditi ricavabili dall'esercizio dell'attività agricola nelle zone svantaggiate diverse dalle montane;
- assicurare l'uso continuativo delle superfici agricole nelle zone svantaggiate diverse dalle montane.

6. Campo d'azione

Sarà concessa un'indennità compensativa tesa a compensare i costi e le perdite di reddito dovute agli svantaggi naturali condizionanti l'attività agricola.

7. Beneficiari

Imprenditori agricoli (singoli e associati) iscritti nel registro delle imprese agricole della CCIAA. Sono esclusi gli imprenditori in pensione di anzianità o di vecchiaia.

8. Condizioni di ammissibilità

Superficie minima:

- 5 ha in aree classificate svantaggiate investite a prati e pascoli e a colture foraggere.

Si escludono dal premio le superfici a "fida pascoli" in quanto terreni pubblici soggetti a specifiche autorizzazione della Regione Puglia - Settore Foreste - o di Amministrazioni comunali ai sensi delle prescrizioni di massima e polizia forestale vigenti nei territori provinciali.

Carico di bestiame per unità di superficie condotta, compreso tra 0,2 e 1,4 UBA/ha; nel calcolo del rispetto di tale rapporto potrà essere presa in considerazione per il solo calcolo degli UBA anche la superficie a "fida pascoli".

Impegno a proseguire l'attività agricola per almeno i cinque anni successivi al pagamento della prima indennità.

I beneficiari della misura devono risultare adempienti alla normativa Comunitaria e nazionale obbligatoria vigente in materia di condizionalità, con particolare riferimento agli articoli 4 e 5 degli allegati III e IV del Regolamento CE 1782 e al Decreto Ministeriale del 18 ottobre 2007, pubblicato nella GU n. 253 del 30 ottobre 2007, per tutte le superfici oggetto di indennità.

9. Localizzazione

Aree individuate dalle Dirr. CEE 268/75, 273/75, 167/84 sono coincidenti con le aree già finanziate con il Reg. CE 1257/99.

Tra tali aree devono essere comprese in misura integrale quelle dei comuni di San Cassiano e Castro, entrambi ubicati nella provincia di Lecce e derivanti dalla suddivisione (Decreti del Presidente della Giunta Regionale della Puglia n. 1664 del 31.07.1976 e n. 959 del 19.04.1977) il primo del comune di Nociglia e il secondo del comune di Diso, già ricompresi – sempre integralmente – tra le aree svantaggiate individuate ai sensi delle Dirr. CE in parola. Tale suddivisione non ha modificato l'entità complessiva delle aree svantaggiate pugliesi.

Di tale rettifica è stata data comunicazione alla DG Agricoltura e Sviluppo Rurale della Commissione UE con lettera della Regione Puglia prot. n. 28/012755 del 11 dicembre 2007.

Per completezza informativa si allega alla presente misura l'elenco consolidato delle aree pugliesi individuate ai sensi delle Dirr. CE in parola.

Tali aree includono circa il 25 % delle aree ad alto valore naturalistico.

10. Tipologie di premio

Sostegno concesso in funzione della superficie agricola utilizzata, secondo le seguenti indicazioni.

Superfici a prati e pascoli nelle aree svantaggiate: 45 Euro/ha

Superfici a foraggiere nelle aree svantaggiate: 100 Euro/ha

11. Giustificazione economica degli aiuti

Si rinvia all'allegato n. 6 al presente PSR.

12. Finanziamento

Spesa Pubblica Totale 9,2 Meuro

di cui FEASR 5,29 Meuro

Partecipazione del FEASR al contributo pubblico 57,5%

13. Disposizioni transitorie (inclusi gli importi stimati)

La Regione Puglia applica l'articolo 3 del Reg. CE 1320/2006, al fine di effettuare pagamenti per impegni non pluriennali assunti prima del termine finale di ammissibilità delle spese dell'attuale periodo di programmazione.

Il riferimento normativo della misura sono gli articoli 13, 14, 15, 18 e 19 del Reg. 1257/1999 e articolo 36, lettera a), punto ii), e 37 del Reg. CE 1698/2005.

L'importo stimato è pari a 3.740.000 Euro di spesa pubblica, pari a 2.150.500 Euro di contribuzione FEASR.

14. Obiettivi quantificati per gli indicatori comunitari

Tipo di indicatore	Indicatore	Obiettivo 2007-2013
Realizzazione	Numero di aziende beneficiarie in zone caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle zone montane	3.508
	Superficie agricola sovvenzionata in zone caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle zone montane (ha)	30.666
Risultato	Superficie soggetta ad una gestione efficace del territorio, che ha contribuito con successo:	
	alla biodiversità e alla salvaguardia di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale (ha)	30.666
	a migliorare la qualità dell'acqua	30.666
	a evitare la marginalizzazione e l'abbandono delle terre	30.666
	a migliorare la qualità del suolo	30.666
Impatto	Conservazione di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale:	
	Irena 26 - mantenimento delle aree ad Elevata Valenza Naturale (in aree agricole)	10% aree AVN
	Irena 23 - Diminuzione dell'erosione del suolo: quantità di suolo asportate dovuto a erosione superficiale idrica	-2%
	Irena 4 - Mantenimento delle aree naturali protette: Percentuale di siti natura 2000 coperti da habitat Natura 2000 che dipendono dall'esistenza dall'agricoltura estensiva	6%
Impatto	Miglioramento della qualità delle acque:	
	Irena 18.1 - Diminuzione del surplus di azoto	-0,3%
	Riduzione dei nitrati nelle falde- n. campioni eccedenti il valore massimo di 50mg/l	-0,2%
Impatto	Contributo all'attenuazione dei cambiamenti climatici:	
	Riduzione dell'emissioni complessive di ammoniaca dal settore agricolo	-2%

ZONE MONTANE E SVANTAGGIATE PUGLIESI PER COMUNE (definite dalla Dir. CEE 268/75 e individuate con le Dirr. CEE 273/75 e 167/84)

PROVINCIA E COMUNI	Superficie (ettari)		
	Territoriale	Montana	Svantaggiata
FOGGIA			
ACCADIA	3.048	3.048	
ALBERONA	4.925		4.925
ANZANO DI PUGLIA	1.112	1.112	
APRICENA	17.145	2.950	
BICCARI	10.631		10.631
BOVINO	8.415		7.331
CAGNANO VARANO	15.875	15.875	
CANDELA	9.606	731	1.500
CARLANTINO	3.417		3.417
CARPINO	8.250	8.250	
CASALNUOVO MONTEROTA	4.816		3.085
CASALVECCHIO DI PUGLIA	3.170		531
CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	2.666		2.666
CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	6.099		3.687
CELENZA VALFORTORE	6.648		6.648
CELLE DI SAN VITO	1.821	1.821	
DELICETO	7.563		6.623
FAETO	2.615	2.615	
ISCHITELLA	8.735	8.735	
ISOLE TREMITI	306		306
MANFREDONIA	39.935	10.619	
MATTINATA	7.177	7.177	
MONTE SANT'ANGELO	24.374	24.374	
MONTELEONE DI PUGLIA	3.604	3.604	
MOTTA MONTECORVINO	1.970		1.970
ORSARA DI PUGLIA	8.223	6.893	
PANNI	3.259	3.259	
PESCHICI	4.891	4.891	
PIETRAMONTECORVINO	7.116		7.116
RIGNANO GARGANICO	8.893	7.141	
ROCCHETTA SANT'ANTONIO	7.190		7.190
RODI GARGANICO	1.328	1.328	
ROSETO VALFORTORE	4.961	4.961	
SAN GIOVANNI ROTONDO	25.959	19.604	
SAN MARCO IN LAMIS	23.356	18.160	
SAN MARCO LA CATOLA	2.840		2.840
SANNICANDRO GARGANICO	17.263	17.263	
SANT'AGATA DI PUGLIA	11.578		11.578
TROIA	16.047		3.817
VICO DEL GARGANO	11.048	11.048	
VIESTE	16.734	16.734	
VOLTURARA APPULA	5.187		5.187
VOLTURINO	5.802		4.572

PROVINCIA E COMUNI	Superficie (ettari)		
	Territoriale	Montana	Svantaggiata
BARI			
ACQUAVIVA DELLE FONTI	13.101		6.096
ALBEROBELLO	4.031		4.031
ALTAMURA	42.783		35.000
ANDRIA	39.981		15.280
BITONTO	17.280		3.100
CASSANO DELLE MURGE	8.936		5.400
CORATO	16.773		7.430
GIOIA DEL COLLE	20.647		19.476
GRAVINA IN PUGLIA	38.117		11.500
GRUMO APPULA	8.060		2.400
LOCOROTONDO	4.750		4.750
MINERVINO MURGE	25.538		12.000
NOCI	14.882		14.882
POGGIORSINI	4.314		107
PUTIGNANO	9.913		9.913
RUVO DI PUGLIA	22.202		11.000
SAMMICHELE DI BARI	3.387		1.500
SANTERAMO IN COLLE	14.335		11.873
SPINAZZOLA	18.262		4.700
TORITTO	7.457		3.000
TURI	7.075		3.743

PROVINCIA E COMUNI	Superficie (ettari)		
	Territoriale	Montana	Svantaggiata
TARANTO			
CASTELLANETA	23.984		12.137
CRISPIANO	11.175		11.175
GINOSA	18.706		7.600
GROTTAGLIE	10.137		3.743
LATERZA	15.963		15.963
MARTINA FRANCA	29.542		29.542
MASSAFRA	12.552		7.786
MONTEMESOLA	1.620		739
MOTTOLA	21.233		21.233
PALAGIANELLO	4.327		1.197

PROVINCIA E COMUNI	Superficie (ettari)		
	Territoriale	Montana	Svantaggiata
BRINDISI			
CEGLIE MESSAPICA	13.033		13.033
CISTERNINO	5.402		5.402
FASANO	12.888		7.550
OSTUNI	22.384		13.300
SAN MICHELE SALENTINO	2.616		2.616
VILLA CASTELLI	3.458		3.458

ZONE MONTANE E SVANTAGGIATE PUGLIESI PER COMUNE (definite dalla Dir. CEE 268/75 e individuate con le Dirr. CEE 273/75 e 167/84)

PROVINCIA E COMUNI	Superficie da dirr. CEE (ettari)			Superficie post D.P.G.R.P. 1664/76 e 959/77 (ettari)		
	Territoriale	Montana	Svantaggiata	Territoriale	Montana	Svantaggiata
LECCE						
ACQUARICA DEL CAPO	1.837		1.837			
ALESSANO	2.848		2.848			
ANDRANO	1.547		1.547			
BAGNOLO DEL SALENTO	676		676			
BOTRUGNO	968		968			
CALIMERA	1.114		1.114			
CANNOLE	2.002		2.002			
CARPIGNANO SALENTINO	4.803		4.803			
CASARANO	3.808		3.808			
CASTRIGNANO DE' GRECI	952		952			
CASTRIGNANO DEL CAPO	2.036		2.036			
CASTRO	0	0	0	444	0	444
COLLEPASSO	1.268		1.268			
CORIGLIANO D'OTRANTO	2.806		2.806			
CORSANO	908		908			
CURSI	818		818			
DISO	1.600		1.600	1.156	0	1.156
GAGLIANO DEL CAPO	1.614		1.614			
GIUGGIANELLO	1.006		1.006			
GIURDIGNANO	1.375		1.375			
MAGLIE	2.236		2.236			
MARTANO	2.184		2.184			
MARTIGNANO	635		635			
MATINO	2.628		2.628			
MELENDUGNO	9.106		9.106			
MELPIGNANO	1.093		1.093			
MIGGIANO	764		764			
MINERVINO DI LECCE	1.788		1.788			
MONTESANO SALENTINO	847		847			
MORCIANO DI LEUCA	1.330		1.330			
MURO LECCESE	1.654		1.654			
NOCIGLIA	1.951		1.951	1.094	0	1.094
ORTELLE	995		995			
OTRANTO	7.615		7.615			
PALMARIGGI	878		878			
PARABITA	2.084		2.084			
PATU'	854		854			
POGGIARDO	1.980		1.980			
PRESICCE	2.409		2.409			
RUFFANO	3.882		3.882			
SALVE	3.279		3.279			
SAN CASSIANO	0	0	0	857	0	857
SAN DONATO DI LECCE	2.116		2.116			
SANARICA	1.275		1.275			
SANNICOLA	2.732		2.732			
SANTA CESAREA TERME	2.645		2.645			
SCORRANO	3.485		3.485			
SOLETO	2.995		2.995			
SPECCHIA	2.474		2.474			
SPONGANO	1.213		1.213			
STERNATIA	1.651		1.651			
SUPERSANO	3.619		3.619			
SURANO	885		885			
TAURISANO	2.332		2.332			
TIGGIANO	750		750			
TRICASE	4.264		4.264			
TUGLIE	840		840			
UGGIANO LA CHIESA	1.433		1.433			
ZOLLINO	989		989			

MISURA 214

1. Titolo della misura

Pagamenti agroambientali

2. Articoli di riferimento

Titolo IV, Capo 1, sezione 2, Articolo 36 lettera a) punto iv e sottosezione 1, Articolo 39 del Regolamento CE 1698/05

Articolo 27 e paragrafo 5.3.2.1.4 dell'Allegato II del Regolamento CE 1974/2006

3. Codice della misura

214

4. Motivazione dell'intervento

In risposta alla esigenza di aumentare i servizi ambientali a vantaggio della collettività, i premi agroambientali svolgono un ruolo fondamentale nel promuovere lo sviluppo sostenibile delle aree rurali.

A tale proposito risulta necessario intervenire sul territorio agricolo regionale al fine di equilibrare e contenere la pressione esercitata dalle attività agricole interagendo positivamente con i fattori ambientali, quali l'acqua, il suolo, l'aria, la biodiversità e il paesaggio.

Vanno pertanto rafforzate forme sostenibili di agricoltura rivolte all'attenzione di un sistema produttivo, che considera l'intera azienda come fulcro dell'agroecosistema, soggetto riequilibratore degli elementi di difesa e nutritivi attraverso un apporto limitato o, comunque razionale, di fitofarmaci e fertilizzanti, che rafforzano la conservazione ed il miglioramento della fertilità dei suoli e della biodiversità. In particolare è necessario invertire la tendenza al declino della biodiversità, puntando non solo alla conservazione del patrimonio genetico ma anche alla reintroduzione e valorizzazione sul territorio delle varietà per le quali esiste un valore economico e un potenziale inserimento nelle azioni di diversificazione delle attività aziendali. L'attenzione, rivolta alla conservazione e all'uso dell'agrobiodiversità, consente l'uso della sostenibilità dei sistemi colturali.

5. Obiettivi della misura

L'insieme delle diverse tipologie di impegni agroambientali (Azioni), oggetto di sostegno nell'ambito della Misura, potrà determinare effetti positivi su diverse componenti ambientali, partecipando quindi alla maggioranza degli obiettivi specifici dell'Asse 2, quali:

- conservazione della diversità delle specie e degli habitat attraverso la tutela e la diffusione di sistemi agricoli ad "alto valore naturale";
- conservazione della diversità genetica (vegetale) promuovendo la coltivazione di varietà a rischio di estinzione, anche attraverso azioni rivolte al coinvolgimento delle Istituzioni scientifiche con competenze specialistiche;

- mantenimento e diffusione di pratiche e sistemi agricoli in grado di favorire il risparmio idrico e la riduzione dei carichi inquinanti per l'acqua derivanti dalle attività di coltivazione;
- riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra e di ammoniaca, derivanti dalle attività di coltivazione e incremento della fissazione di CO₂;
- promozione di sistemi agricoli e forestali finalizzati alla tutela della risorsa suolo, contrastando in particolare i fenomeni di desertificazione e, nelle zone collinari, di erosione.

L'apporto delle singole azioni della presente misura ai suddetti obiettivi specifici dell'Asse 2 viene descritto nelle successive schede di dettaglio.

6. Azioni

La misura è articolata in 4 azioni

Azione 1: Agricoltura biologica

Azione 2: Miglioramento della qualità dei suoli

Azione 3: Tutela della biodiversità

Azione 4: Progetti integrati, banche dati e divulgazione per la biodiversità

Per ciascuna azione è stata prevista la relativa scheda con descrizione dettagliata degli interventi previsti.

7. Localizzazione

La misura si applica nelle aree definite per ciascuna azione nella relativa scheda.

8. Beneficiari

I beneficiari della presente sono indicati per ciascuna azione nella relativa scheda. Essi dovranno rispettare, nell'intera loro azienda, i requisiti obbligatori di cui agli artt. 4 e 5 degli allegati III e IV del Reg. CE 1782/2003 (Condizionalità) e, conformemente al punto 5.3.2.1 dell'allegato II del Reg. CE 1975/2006, i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti, i requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fitosanitari e i requisiti minimi ulteriori (cfr. par. 5.3.2).

9. Entità dei premi

Le singole azioni prevedono differenziazioni di premi che vengono nel dettaglio evidenziate in ogni relativa scheda di azione.

10. Cumulabilità dei premi

I premi previsti dalle Azioni 214/1, 214/2 e 214/3 non sono cumulabili tra loro con riferimento alla medesima superficie a premio.

Si specifica che i premi per tutte le azioni sono cumulabili con il pagamento supplementare di cui all'art. 69 del Reg. CE 1782/2003.

11. Cambiamenti nella legislazione comunitaria

Nel caso di modifiche alla legislazione comunitaria che comportino un adeguamento delle norme obbligatorie stabilite in applicazione degli artt. 4 e 5 degli allegati III e IV del Reg. CE 1782/2003 (Condizionalità) e dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e di prodotti fitosanitari, nonché di altri pertinenti requisiti prescritti dalla legislazione nazionale, gli impegni agroambientali dovranno essere adattati a tali modifiche e, così modificati, accettati dai beneficiari; in caso contrario l'impegno cessa senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno.

12. Entità dell'aiuto per tutte le azioni della misura

Partecipazione del FEASR al contributo pubblico	57,5%
Intensità del contributo pubblico	100%

13. Finanziamento

Spesa Pubblica Totale	294,621 Meuro
di cui FEASR	169,407 Meuro
di cui Obbligazioni 2000-2006	163,676 Meuro

14. Disposizioni transitorie

La Regione Puglia applica gli articoli 1 e 2 del Reg. CE 1320/2006, al fine di effettuare pagamenti per impegni pluriennali. I pagamenti relativi a tali impegni saranno effettuati dopo il termine finale di ammissibilità delle spese dell'attuale periodo di programmazione.

Il riferimento normativo della misura sono gli articoli 22, 23 e 24 del Reg. CE 1257/1999 e articolo 36, lettera a), punto iv), e 39 del Reg. CE 1698/2005.

L'importo è pari a 163.676.500 Euro di spesa pubblica, pari a 94.113.988 di contribuzione FEASR.

La Misura 3.1 - Azione "Introduzione e/o mantenimento dei metodi di coltivazione biologica" del PSR 2000-2006 è stata attivata con un unico bando nel 2005. Gli impegni quinquennali assunti dagli agricoltori che hanno aderito a tale Misura si concludono dunque nel 2009 con un trasferimento spesa sulla programmazione 2007-2013.

15. Obiettivi quantificati per gli indicatori comunitari

Tipo di indicatore	Indicatore	Obiettivo 2007-2013
Realizzazione	Numero di aziende agricole e di altri gestori del territorio beneficiari	39.152
	<i>di cui nuove aziende</i>	17.402
	Superficie totale interessata dal sostegno agroambientale	68.516
	<i>di cui nuove superfici</i>	30.453
	Superficie fisica interessata dal sostegno agroambientale in virtù di questa misura	68.516
	<i>di cui nuove superfici</i>	30.453
	Numero totale dei contratti	39.152
	Numero di azioni in materia di risorse genetiche	147
Risultato	Superficie soggetta ad una gestione efficace del territorio, che ha contribuito con successo (ettari):	
	a) alla biodiversità e alla salvaguardia di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale	60.907
	b) a migliorare la qualità dell'acqua	30.453
	c) al migliorare la qualità del suolo	30.453
	d) ad evitare la marginalizzazione e l'abbandono delle terre	60.907

Tipo di indicatore	Indicatore	Obiettivo 2007-2013
Impatto	Ripristino della biodiversità:	
	Irena 7 - Agricoltura biologica: % di SAU biologica rispetto SAU totale regionale	+13%
	Apat T 04 - Mantenimento di specie esclusive della Regione Puglia (numero)	32
	Irena 28 - Andamento della popolazione dell'Avifauna in aree agricole	1%
	Conservazione di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale:	
Impatto	Irena 23 - Diminuzione dell'erosione del suolo: quantità di suolo asportate dovuto a erosione superficiale idrica	-7%
	Irena 4 - Mantenimento delle aree naturali protette: Percentuale di siti natura 2000 coperti da habitat Natura 2000 che dipendono dall'esistenza dall'agricoltura estensiva	2%
Impatto	Miglioramento della qualità delle acque:	
	Irena 29 – Aumento della quantità di carbonio organico nei suoli	+10%
	Irena 18.1 - Diminuzione del surplus di azoto	-2,5%
	Riduzione dei nitrati nelle falde – n. campioni eccedenti il valore massimo di 50mg/l	-1,7%
Impatto	Contributo all'attenuazione dei cambiamenti climatici:	
	Riduzione dell'emissioni di CO ₂ equivalente dal settore agricolo	-1%
	Riduzione dell'emissioni complessive di ammoniaca dal settore agricolo	-10%

16. Schede delle azioni

16.1 Titolo dell'azione

Agricoltura biologica

16.1.1 Codice dell'azione

214/1

16.1.2 Motivazione dell'azione

Coerentemente con gli Orientamenti Strategici Comunitari e con il PSN e sulla base dell'esperienza realizzata nei precedenti periodi di programmazione, si ritiene opportuno rafforzare tra le possibili forme sostenibili di agricoltura il metodo di produzione biologica. Va rafforzata l'agricoltura biologica in quanto modalità che considera l'intera azienda come fulcro dell'agroecosistema, soggetto riequilibratore degli elementi di difesa e nutritivi attraverso un apporto limitato di fitofarmaci e fertilizzanti.

La prosecuzione del sostegno pubblico per l'introduzione e il mantenimento dell'impegno a praticare agricoltura biologica rimane fondamentale perché, a fronte dei servizi e dei vantaggi ambientali resi da questa pratica all'intera collettività, i ritorni economici all'agricoltore non sono ancora sufficienti a ripagarlo dei maggiori costi di produzione sostenuti rispetto ad una pratica convenzionale.

16.1.3 Obiettivi dell'azione

L'azione concorre al raggiungimento dei seguenti obiettivi specifici:

- conservazione della diversità delle specie e degli habitat attraverso la tutela e la diffusione di sistemi agro-zootecnici e forestali ad "alto valore naturale";
- mantenimento e diffusione di pratiche e sistemi agricoli in grado di favorire il risparmio idrico e la riduzione del carico di inquinanti per l'acqua derivanti dalle attività di coltivazione;
- riduzione delle emissioni di gas serra e di ammoniaca derivanti dalle attività di coltivazione e incremento della fissazione di CO₂;
- tutela degli elementi caratteristici del paesaggio rurale;
- tutela della risorsa suolo, contrastando in particolare il fenomeno di desertificazione, nelle zone collinari, i fenomeni di erosione e di perdita della sostanza organica, in genere.

Questa azione ha come obiettivo operativo il fornire un sostegno economico alle aziende agricole per l'introduzione o il mantenimento di metodi di produzione biologica (Reg. CEE 2092/91 e s.m.i.).

16.1.4 Campo d'azione, interventi e limitazione

L'azione sosterrà i soggetti che realizzano attività per un impegno quinquennale, che prevede il rispetto delle tecniche di produzione biologica definite dal regolamento CEE 2092/91 e s.m.i.

In particolare l'agricoltore deve attivare sistemi di produzione che non utilizzino prodotti chimici di sintesi per la fertilizzazione e la difesa delle colture, oltre che adottare pratiche agronomiche relative alla gestione delle superfici coltivate (es. avvicendamenti, rotazioni, sovesci, fasce inerbite ecc.).

L'intera azienda agricola deve essere inserita nel sistema di certificazione biologica.

Il rispetto della normativa sull'agricoltura biologica va certificato da organismi di controllo autorizzati a livello ministeriale.

Saranno finanziate le seguenti colture:

1. Cereali;
2. Pomodoro;
3. Patata;
4. Orticole ed altre erbacee;
5. Olivo;
6. Vite da tavola;
7. Vite da vino;
8. Agrumi;
9. Ciliegio;
10. Altre drupacee.

Il quadro di raffronto della *Baseline* di riferimento in relazione agli impegni previsti dalla presente azione è riportato nell'allegato 6 al presente PSR.

16.1.5 Localizzazione

L'azione sarà applicata in via prioritaria nelle seguenti aree e con le seguenti differenziazioni:

- nelle aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata è posto un limite minimo di superficie contigua aderente all'impegno pari a 30 ettari per le colture erbacee e a 15 ettari per le colture arboree, afferenti anche a più imprese;
- nelle aree rurali intermedie e nelle aree rurali con problemi complessivi di sviluppo non è prevista alcuna limitazione di superficie.

In tutti i casi sarà data priorità alle zone che rientrano in aree preferenziali come: zone vulnerabili ai sensi della Direttiva 91/676/CEE, Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Siti di Importanza Comunitaria (SIC) individuati in applicazione della Direttiva 79/409/CEE e 92/43/CEE, zone a rischio erosione.

16.1.6 Beneficiari

Possono beneficiare degli aiuti gli imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese agricole della CCIAA. Sono esclusi gli imprenditori in pensione di anzianità o di vecchiaia.

16.1.7 Descrizione della metodica utilizzata per i calcoli a giustificazione: a) dei costi aggiuntivi; b) del mancato guadagno dovuto all'impegno assunto; c) dell'entità dei costi dell'operazione

Vedi allegato 6 al presente Piano di Sviluppo Rurale.

16.1.8 Entità dei premi

L'entità dei premi, è di seguito riportata:

Coltura		Premio (euro/ha)
1.	Cereali	96
2.	Pomodoro	357
3.	Patata	247
4.	Orticole ed altre erbacee	259
5.	Olivo	335
6.	Vite da tavola	770
7.	Vite da vino	506
8.	Agrumi	812
9.	Ciliegio	456
10.	Altre drupacee	738

16.2 Titolo dell'azione

Miglioramento della qualità dei suoli

16.2.1 Codice dell'azione

214/2

16.2.2 Motivazione dell'azione

Il fenomeno dell'erosione del suolo, seppure circoscritto a limitate aree, è una delle problematiche ambientali, in regione, sulla quale occorre soffermarsi. La causa principale di tale degrado è individuabile nella perdita di sostanza organica nei suoli, soprattutto correlata alla gestione intensiva dei terreni, all'impiego di tecniche di lavorazione non conservative, al massiccio utilizzo della concimazione minerale. Questo problema è maggiormente riscontrabile nelle aziende non zootecniche, che hanno, evidentemente, maggiori difficoltà a reperire materiale organico da distribuire sui terreni. Intervenire su tali aziende, quindi, incentivando l'utilizzo di ammendanti organici potrà svolgere un'azione positiva nel contrastare l'erosione dei suoli e nell'aumentare la fertilità degli stessi.

16.2.3 Obiettivi dell'azione

L'azione concorre al raggiungimento dei seguenti obiettivi specifici:

- mantenimento e diffusione di pratiche e sistemi agricoli in grado di favorire il risparmio idrico e la riduzione di carichi inquinanti per l'acqua derivanti dalle attività di coltivazione;
- tutela del suolo, contrastando in particolare i fenomeni di erosione, di perdita di sostanza organica e di desertificazione.

L'obiettivo operativo di tale azione è quello di incentivare, attraverso la concessione di un sostegno pubblico, le aziende all'utilizzo di ammendanti organici da distribuire sui suoli.

16.2.4 Campo d'azione, interventi e limitazione

L'azione sosterrà, con un aiuto quinquennale, correlato alla superficie oggetto di impegno, le aziende che si impegnano a distribuire e incorporare sui propri suoli ammendanti organici per un periodo di 5 anni. Per ammendante organico, ai fini della presente misura, si intende esclusivamente il letame, un ammendante vegetale semplice non compostato e un ammendante compostato verde secondo la classificazione fornita dal Decreto Legislativo n. 217 del 29 aprile 2006, allegato 2.

L'impegno dovrà coinvolgere, nel quinquennio, tutta la SAU aziendale ricadente negli ambiti eleggibili.

Nel quinquennio di impegno dovrà essere apportata, per ettaro e per anno, una quantità di letame e/o di ammendante vegetale semplice non compostato o di ammendante compostato verde, cui corrisponde un quantitativo minimo di C organico pari a 42 q e in modo da non superare un apporto di N pari a 340 Kg nelle zone non vulnerabili ai nitrati e di 170 Kg nelle zone vulnerabili ai nitrati.

L'azienda beneficiaria dovrà documentare l'acquisizione del materiale organico utilizzato.

16.2.5 Localizzazione

L'azione sarà applicata esclusivamente nell'area del Subappennino Dauno e della fossa Bradanica e lungo tutta la Murgia, dove è più rilevante il problema dell'erosione dei suoli.

16.2.6 Beneficiari

Possono beneficiare degli aiuti gli imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese agricole della CCIAA. Non potranno beneficiare dell'aiuto le aziende agricole ad indirizzo zootecnico.

16.2.7 Descrizione della metodica utilizzata per i calcoli a giustificazione: a) dei costi aggiuntivi; b) del mancato guadagno dovuto all'impegno assunto; c) dell'entità dei costi dell'operazione

Vedi allegato 6 al presente Piano di Sviluppo Rurale.

16.2.8 Entità del premio

L'importo del premio è stabilito pari a 91 euro/ha/anno per un periodo di impegno pari a 5 anni.

16.2.9 Collegamenti con altri interventi

L'azione non è compatibile con gli altri interventi previsti dalla misura 214 per le medesime superfici.

16.3 Titolo dell'azione

Tutela della biodiversità

16.3.1 Codice dell'azione

214/3

16.3.2 Motivazione dell'azione

Molto spesso gli agricoltori sono spinti a scegliere, per meglio collocare il loro prodotto sui mercati, specie e varietà più produttive, standardizzate e omogenee, così come richiesto dal consumatore, ma proprio per questo a stretta base genetica. Questi comportamenti, uniti a metodi di coltivazione intensivi, hanno contribuito a creare in Puglia un'emergenza ambientale su questo tema. La consapevolezza che la diversità genetica rappresenta una risorsa che deve essere preservata per le generazioni future e che gli agricoltori possono svolgere un ruolo di custodi di tale biodiversità, è alla base della definizione di azioni finalizzate al recupero e alla conservazione di specie vegetali a rischio di erosione genetica, garantendo, comunque, una ragionevole redditività agli agricoltori nell'impiego di tali risorse genetiche locali.

16.3.3 Obiettivi dell'azione

L'azione concorre al raggiungimento dei seguenti obiettivi specifici:

- conservazione della diversità genetica promuovendo la coltivazione/inserimento di specie/varietà a rischio di estinzione;
- tutela degli elementi caratteristici del paesaggio rurale.

L'obiettivo operativo di tale azione è concedere un sostegno pubblico al fine di salvaguardare le varietà di interesse agricolo a rischio di estinzione, evitando la loro scomparsa, che oltre a comportare conseguenze negative per l'ecosistema regionale, può determinare anche la scomparsa delle pratiche agronomiche e, più in generale, delle tradizioni ad esse legate.

16.3.4 Campo d'azione, interventi e limitazione

L'azione sosterrà, con un aiuto quinquennale le aziende i cui conduttori si impegnano a conservare in situ, le risorse genetiche vegetali (colture) indicate nella tabella in allegato al presente Piano di sviluppo rurale; e che per questo sono qualificati come coltivatori custodi.

L'impegno, di durata quinquennale, consiste nella coltivazione, ovvero nella riproduzione, in azienda, nella zona di coltivazione tradizionale o nell'area di origine, di una o più varietà o cultivar vegetali locali a rischio di estinzione, individuate come tali e riportate nell'elenco delle risorse genetiche autoctone regionali in allegato, nel rispetto della baseline.

16.3.5 Localizzazione

L'azione sarà applicata per le specifiche colture/varietà negli areali di cui alla tabella riportata in allegato al presente Piano di sviluppo rurale.

16.3.6 Beneficiari

Possono beneficiare degli aiuti gli imprenditori agricoli (singoli e associati) iscritti nel registro delle imprese agricole della CCIAA. Sono esclusi gli imprenditori in pensione di anzianità o di vecchiaia.

16.3.7 Descrizione della metodica utilizzata per i calcoli a giustificazione: a) dei costi aggiuntivi; b) del mancato guadagno dovuto all'impegno assunto; c) dell'entità dei costi dell'operazione

Vedi allegato 6 al presente Piano di Sviluppo Rurale.

16.3.8 Entità del premio

L'entità degli aiuti, è di seguito riportata:

Coltura		Premio (euro/ha)
1.	Colture da granella	86
2.	Orticole	186
3.	Olivo	175
4.	Vite	397
5.	Fruttiferi	417

16.3.9 Collegamenti con altri interventi

L'azione non è compatibile con gli altri interventi previsti dalla misura 214 per le medesime superfici.

16.4 Titolo dell'azione

Progetti integrati e banche dati per la biodiversità

16.4.1 Codice dell'azione

214/4

16.4.2 Motivazione dell'azione

L'emergenza ambientale messa in evidenza nella precedente azione, indica la forte esigenza di colmare le lacune in termini di individuazione e di raccolta del materiale genetico vegetale a rischio di erosione, e contestualmente di rafforzare un sistema di conoscenze condivise sulla caratterizzazione di tali risorse, nel senso più ampio, anche basato su banche dati o inventari già esistenti o in via di definizione, che siano aperti alla consultazione di specialisti, tecnici, agricoltori e in generale dei cittadini pugliesi. Appare quindi assolutamente necessario potersi dotare di strumenti, attualmente inesistenti o carenti, e se esistenti non organizzati e coordinati tra loro, necessari a disciplinare in Puglia la conservazione delle risorse genetiche e a diffonderne la conoscenza.

16.4.3 Obiettivi dell'azione

L'azione concorre al raggiungimento del seguente obiettivo specifico:

- conservazione della diversità genetica promuovendo la coltivazione/inserimento di specie/varietà a rischio di estinzione.

L'obiettivo operativo è quello di concedere un sostegno al fine di:

- a) sviluppare la raccolta di conoscenze basate su evidenze sperimentali e oggettive e la raccolta di materiale vegetale a rischio di estinzione, la loro individuazione sul territorio e il loro reperimento, la loro caratterizzazione, la loro moltiplicazione in condizioni di sanità, la loro conservazione e catalogazione.

16.4.4 Campo d'azione, interventi e limitazione

L'azione sosterrà una o più delle seguenti attività (art. 28 paragrafo 3 del Reg. CE 1974/06):

- indagini bibliografiche e prospezioni territoriali al fine di identificare e caratterizzare le risorse genetiche autoctone;
- ricerca di materiale riproduttivo;
- conservazione ex situ delle risorse genetiche autoctone;
- caratterizzazione morfologica e genetica delle risorse e sistemi di identificazione varietale;
- risanamento fitosanitario del materiale di moltiplicazione, preparazione di materiale sano (seme, barbatelle, astoni, portinnesti) a soli fini conservativi e non a fini moltiplicativi;
- inventari, banche del germoplasma e banche dati;

- redazione di schede ampelografiche, pomologiche, di ciascuna risorsa genetica al fine del riconoscimento delle risorse genetiche autoctone come effettivamente appartenenti allo standard (riconosciuto dalle schede medesime);
- conservazione in situ delle risorse genetiche autoctone a rischio di erosione genetica intesa come riproduzione in isolamento e/o in condizioni di massima purezza a soli fini conservativi e non a fini moltiplicativi.

Tale intervento potrà essere realizzato attraverso la presentazione di un progetto, nel quale dovranno essere comprese una o più delle attività sopra elencate e che dovrà prevedere un coinvolgimento solidale di enti scientifici pubblici e privati, di imprese agricole e di imprese vivaistiche.

Potrà essere finanziato un solo Progetto per ciascuna delle seguenti macrotipologie di specie: orticole; leguminose; arboree da frutto (tra cui agrumicoltura); vite da vino; olivo da olio. Non saranno finanziate spese per risorse umane e per reti hardware.

16.4.5 Localizzazione

L'azione sarà applicata su tutto il territorio regionale.

16.4.6 Beneficiari

Possono beneficiare degli aiuti soggetti pubblici o privati selezionati dalla Regione Puglia con procedure di evidenza pubblica.

16.4.7 Collegamenti con altri interventi

L'azione non è compatibile con gli altri interventi previsti dalla misura 214.

MISURA 216

1. Titolo della misura

Sostegno agli investimenti non produttivi

2. Articoli di riferimento

Titolo IV, Capo 1, sezione 2, Articolo 36 lettera a) punto vi e sottosezione 1, Articolo 41 del Regolamento CE 1698/05

Articolo 29 e paragrafo 5.3.2.1.6 dell'Allegato II del Regolamento CE 1974/2006

3. Codice della misura

216

4. Motivazione dell'intervento

I fenomeni in atto nelle moderne agricolture di intensificazione produttiva e di conseguente semplificazione del territorio rurale, sia in termini di riduzione della biodiversità sia di deterioramento del paesaggio agrario, sono particolarmente avvertibili anche nel territorio rurale pugliese.

In tale contesto elementi come le siepi, filari, muretti a secco, fasce formate da vegetazione naturale erbacea-arbustiva integrata con fossi, stagni, canali inerbiti, ecc., attualmente poco diffusi possono rappresentare uno strumento di contrasto al diffondersi di questi fenomeni in quanto fungono da aree rifugio per i nemici naturali dei parassiti delle colture e risultano utili per preservare e favorire la presenza di insetti pronubi. Inoltre, questi elementi, nel loro insieme, costituiscono fattori di connessione ecologica fra le aziende e il resto del territorio di cui esse fanno parte.

5. Obiettivi della misura

Azione 1) - Ripristino muretti a secco

L'azione è finalizzata a salvaguardare e migliorare il paesaggio agrario e a conservare elementi naturali e seminaturali in grado di promuovere il mantenimento delle capacità di autoregolazione (*omeostasi*) degli agroecosistemi regionali, quali i muretti a secco, ossia elementi in grado di filtrare, tamponare e conservare le qualità dell'ambiente e, più nel dettaglio, a salvaguardare l'attività degli organismi vegetali e animali che vivono negli agroecosistemi dei muretti a secco, in quanto "aree rifugio" per i nemici naturali dei parassiti delle colture (altri obiettivi agroambientali non inclusi negli investimenti connessi agli impegni assunti ai sensi della misura di cui all'art. 36, lettera a, iv) – art. 41 comma a) del Reg. CE 1698/05).

Gli obiettivi prioritari dell'azione sono i seguenti:

1. conservazione della biodiversità e tutela e diffusione di sistemi agro-forestali ad alto valore naturale,
2. tutela del territorio.

Da questi discende il seguente *obiettivo specifico*:

- tutelare gli elementi caratteristici del paesaggio rurale.

Obiettivo operativo:

Sostenere le spese legate ad investimenti di rifacimento dei muretti a secco che non portino ad alcun rilevante aumento nel valore o nella redditività dell'azienda agricola o zootecnica.

Azione 2) - Fasce tampone e aree umide

L'azione è finalizzata a generare esternalità positive di particolare valenza naturalistica e paesaggistica e, in particolare, ad accrescere e stimolare la multifunzionalità dell'azienda relativamente al mantenimento e incremento della biodiversità, mediante la diffusione sul territorio degli habitat idonei allo sviluppo della flora e della fauna, alla tutela delle acque da parte di varie forme di inquinamento (fasce tampone), alla riduzione degli impatti rinvenienti dall'uso di biocidi e concimi che confluiscono in bacini idrici contornati da agricoltura intensiva. In particolare, le aree tampone che si intendono realizzare sono delle "barriere" naturali con la funzione di ridurre l'impatto di aree agricole intensive (ad es. colture orticole, carciofeti, vigneti, ecc.), potenzialmente inquinanti, sulla qualità delle acque di bacini naturali presenti nel sistema Rete Natura 2000 della regione Puglia. Queste fasce, formate da vegetazione naturale erbacea-arbustiva integrata con fossi, stagni, canali inerbiti, ecc., a seconda dei contesti saranno realizzate nelle aree agricole di contatto tra le coltivazioni e le aree umide. Le fasce tampone sono in grado di ridurre la velocità di scorrimento delle acque e favorire la sedimentazione del particolato inquinante e dei sedimenti che arrivano nelle zone umide, attraverso una funzione fisica di filtro delle acque e attraverso fenomeni di fitodepurazione svolti da fanerogame acquatiche e fitoplancton. Si tratta, pertanto, di obiettivi funzionali alla valorizzazione in termini di pubblica utilità, attraverso la preservazione delle risorse naturali, che qualificano le zone Natura 2000 consentendone la salvaguardia a beneficio dell'intera collettività (art. 41, comma b) Reg. CE 1698/05).

Gli obiettivi prioritari dell'azione sono i seguenti:

1. conservazione della biodiversità e tutela e diffusione di sistemi agro-forestali ad alto valore naturale,
2. tutela del territorio.

Da questi discendono i seguenti *obiettivi specifici*:

- conservazione della diversità delle specie e degli habitat attraverso la tutela e la diffusione di sistemi agricoli e forestali ad "alto valore naturale",
- tutelare gli elementi caratteristici del paesaggio rurale.

Obiettivo operativo

Sostenere le spese legate ad investimenti che non portino ad alcun rilevante aumento nel valore o nella redditività dell'azienda agricola o zootecnica ma in grado di valorizzare sotto il profilo della sostenibilità ambientale le zone Natura 2000 interessate.

6. Campo d'azione

L'intervento consisterà nelle seguenti azioni:

Azione 1) - Ripristino muretti a secco

Investimenti aziendali a beneficio delle aziende agricole che ripristino muretti a secco, senza apporto di malta, cemento e di reti protettive

Azione 2) - Fasce tampone e aree umide

Investimenti aziendali a beneficio delle aziende agricole che mettono in atto interventi di gestione ecocompatibile e che valorizzano in termini di pubblica utilità le zone Natura 2000.

Saranno attivate le seguenti tipologie di intervento

- realizzazione di aree tampone miste arbustive-erbacee e piccoli invasi con funzione di fitodepurazione, in particolare si intende realizzare fasce di vegetazione naturale erbacea-arbustiva integrata con fossi, stagni, canali inerbiti, ecc. che fungano da aree agricole di contatto tra le coltivazioni e le aree umide;
- impianto di filari e siepi;
- valorizzazione di zone umide, in particolare realizzazione di torrette per l'avvistamento della fauna selvatica, camminamenti, piccoli invasi.

7. Localizzazione

Azione 1) - Ripristino muretti a secco

Gli investimenti possono essere realizzati su aree rurali intermedie, aree rurali con complessivi problemi di sviluppo e aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata, dando priorità agli investimenti in aree protette e in zone Natura 2000.

Azione 2) - Fasce tampone e aree umide

Gli investimenti aziendali dovranno essere realizzati nelle zone Rete Natura 2000 e, in particolare, all'interno dei seguenti gruppi di siti omogenei e con riferimento alle seguenti tipologie prioritarie di intervento:

GRUPPI DI SITI OMOGENEI	TIPOLOGIE PRIORITARIE D'INTERVENTO
<p>pSIC Duna e Lago di Lesina - Foce del Fortore cod. IT9110015- Parco Nazionale del Gargano; ZPS Laghi di Lesina e Varano cod. IT9110037; ZPS Lago Lesina cod. IT9110031;</p> <p>Alimini cod. IT9150011;</p> <p>ZPS Stagni e Saline di Punta della Contessa cod. IT9140003 – Parco Regionale Salina di Punta della Contessa.</p>	<p>Realizzazione di aree tampone miste erbacee/arbustive e piccoli invasi con funzione di fitodepurazione;</p> <p>Valorizzazione di zone umide;</p> <p>Realizzazione di filari e siepi.</p>

GRUPPI DI SITI OMOGENEI	TIPOLOGIE PRIORITARIE D'INTERVENTO
Valle Fortore, Lago di Occhito cod. IT9110002; Valle del Cervaro, Bosco dell'Incoronata cod. IT9110032; Valle Ofanto - Lago di Capacciotti cod. IT9120011; Accadia – Delicato cod. IT9110033; Monte Sambuco cod. IT9110035; Monte Cornacchia - Bosco Faeto cod. IT9110003.	Realizzazione di aree tampone miste erbacee/arbustive e piccoli invasi con funzione di fitodepurazione; realizzazione di filari e siepi.
Zone umide della Capitanata cod. IT9110005; ZPS Paludi Presso il Golfo di Manfredonia cod. IT9110038.	Realizzazione di filari e siepi; Realizzazione di aree tampone miste erbacee/arbustive e piccoli invasi con funzione di fitodepurazione.

8. Beneficiari

I beneficiari della misura sono gli imprenditori agricoli (singoli e associati) iscritti nel registro delle imprese agricole della CCIAA.

9. Tipologia degli interventi ammissibili

Azione 1) - Ripristino muretti a secco

Sono ammessi investimenti finalizzati al ripristino dei muretti a secco, nella misura minima di 200 metri lineari.

Azione 2) - Fasce tampone e aree umide

Sono ammessi esclusivamente investimenti di tipo materiale per opere di pubblica utilità non produttive finalizzate alla tutela, conservazione e valorizzazione degli habitat e delle specie elencate nelle Direttive 92/43/CEE (Habitat) e 79/409/CEE (Uccelli), in particolare nei gruppi di siti omogenei indicati nel prospetto del paragrafo Localizzazione. In particolare, sono ammissibili:

- impianti di formazioni miste arbustive-erbacee integrate con fossi, stagni, canali inerbiti, ecc., realizzati nelle aree agricole di contatto tra le coltivazioni e le aree umide;
- realizzazione di piccoli invasi con funzione di fitodepurazione;
- interventi di valorizzazione di zone umide quali torrette per l'avvistamento della fauna selvatica, camminamenti, piccoli invasi;
- interventi di impianto di filari e siepi.

Gli investimenti dovranno avere dimensione minima di 100 metri lineari, derogabile in virtù della eventuale particolare valenza ambientale esplicitata.

Per l’Azione 2 e l’Azione 1, se ricadente in aree Rete Natura 2000, le tipologie di opere, nonché le modalità di esecuzione e gestione, dovranno essere conformi e coerenti con le misure di conservazione regionali “*Regolamento recante misure di conservazione ai sensi delle direttive comunitarie 79/409 e 92/43 e del DPR 357/97 e successive modifiche e integrazioni*” DGR 1367 del 03 agosto 2007 pubblicato sul BURP n. 126 del 10 settembre 2007, ovvero con le disposizioni dei Piani di Gestione, ovvero con le norme delle aree protette della regione.

10. Collegamenti con altre misure e con altri obiettivi agro-ambientali

Asse 1 Misura 111 “Azioni nel campo della formazione professionale e dell’informazione”;

Asse 1 Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole”;

Asse 2 Misura 214 “Pagamenti agroambientali”;

Asse 2 Misura 221 “Imboschimento di terreni agricoli”;

Asse 2 Misura 227 “Sostegno agli investimenti non produttivi – foreste”;

Asse 3 Misura 311 “Diversificazione in attività non agricole”.

11. Finanziamento

Spesa Pubblica Totale	89,5 Meuro
di cui FEASR	51,46 Meuro
Partecipazione del FEASR al contributo pubblico	57,5%
Intensità del contributo pubblico	100%

Si precisa che della spesa pubblica totale 27,5 Meuro sono temporaneamente allocati nella presente misura. Tali risorse saranno funzionali alla attuazione della misura 213.

12. Disposizioni transitorie (inclusi gli importi stimati)

Non sussistono necessità di ordine transitorio.

13. Obiettivi quantificati per gli indicatori comunitari

Tipo di indicatore	Indicatore	Obiettivo 2007-2013
Realizzazione	Numero di aziende agricole e di altri gestori del territorio beneficiari	2.983
	Volume totale degli investimenti (Meuro)	116
Risultato	Superficie soggetta ad una gestione efficace del territorio, che ha contribuito con successo: (ha) alla biodiversità e alla salvaguardia di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale	17.900
	a evitare la marginalizzazione e l'abbandono delle terre	17.900
Impatto	Ripristino della biodiversità: Apat T 04 - Mantenimento di specie esclusive della Regione Puglia (numero)	2
	Irena 28 - Andamento della popolazione dell'Avifauna in aree agricole	4%
	Conservazione di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale: Irena 26 - mantenimento delle aree ad Elevata Valenza Naturale (in aree agricole)	6% aree AVN
	Irena 4 - Mantenimento delle aree naturali protette: Percentuale di siti natura 2000 coperti da habitat Natura 2000 che dipendono dall'esistenza dall'agricoltura estensiva	11%

MISURE INTESE A PROMUOVERE L'UTILIZZO SOSTENIBILE DELLE SUPERFICI FORESTALI

DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTE LE MISURE (all. ii, punto 5.3.2. Reg. CE 1974/2006)

Nesso tra gli interventi proposti e i programmi forestali nazionali/subnazionali o altri strumenti equivalenti, nonché con la strategia foresta/e comunitaria

La Regione Puglia, con la Delibera della Giunta Regionale n. 1968 del 28.12.2005, ha adottato il "Piano Forestale Regionale (PFR): linee guida di programmazione forestale 2005-2007", ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 227 del 18 maggio 2001.

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, per quanto di propria competenza e in relazione al governo del territorio, ha emanato il D.M. 16 giugno 2005 - Linee guida di programmazione forestale, previsto dall'art. 3 del D.Lgs. n. 227/2001, in quanto, con la riforma del titolo V della Costituzione, la materia forestale è competenza esclusiva delle Regioni.

Tra le premesse alle "Linee guida di programmazione forestale" si precisa che lo Stato Italiano ha aderito al Processo Paneuropeo delle Conferenze Ministeriali sulla Protezione delle Foreste in Europa (MCPFE), adottando anche nel nostro paese il concetto di "Gestione Forestale Sostenibile (GFS)".

Dagli impegni assunti nel MCPFE, l'Unione Europea ha poi stabilito una strategia forestale (Risoluzione del Consiglio del 15 dicembre 1998) alla quale ha fatto seguito un Piano d'Azione dell'UE per le foreste.

Il Piano d'Azione dell'UE, adottato dalla Commissione il 15 giugno 2006 in forma di Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo, ha come obiettivo generale il sostegno e il potenziamento della Gestione Forestale Sostenibile, basandosi su alcuni principi fondamentali tra i quali la necessità di promuovere la buona amministrazione delle foreste nell'UE e quella di accrescere la competitività del settore forestale. Per perseguire gli obiettivi individuati, il Piano d'Azione dell'UE è articolato in azioni che dovranno trovare attuazione in collaborazione con gli Stati Membri e le rispettive programmazioni.

Il PFR della Regione Puglia è stato redatto in conformità alle Linee guida di programmazione forestale e quindi con i riferimenti agli Orientamenti Comunitari, propone la trasposizione in ambito regionale dei principi formulati a livello europeo e internazionale per la Gestione Forestale Sostenibile.

L'attuazione delle misure forestali del PSR soddisferanno gli obiettivi tracciati nel PFR. In particolare attraverso gli interventi di riqualificazione paesaggistico-ambientale tipica della Puglia, di avvio di processi che favoriscano la rinaturalizzazione e la tutela degli impianti forestali esistenti, di diversificazione strutturale e compositiva dei boschi ai fini specifici della tutela della biodiversità forestale.

Infine, considerata il basso coefficiente di boscosità (8%, INFC, 2005), che pone la Puglia all'ultimo posto tra le regioni italiane e di tutto il bacino del mediterraneo settentrionale, risulta improcrastinabile l'ampliamento della superficie forestale al fine di conseguire un uso sostenibile della risorsa idrica, di contribuire alla lotta all'erosione

del suolo, alla mitigazione del cambiamento climatico con l'aumento dell'assorbimento di CO₂, e al miglioramento della biodiversità forestale e del paesaggio regionale.

Si precisa che tutti gli interventi previsti nelle misure forestali saranno realizzati conformante alle disposizioni del PFR.

Riferimento ai Piani di protezione delle foreste nelle zone classificate a rischio medio-alto di incendi boschivi ed elementi comprovanti la conformità delle Misure proposte con detti Piani di protezione

La principale minaccia per le aree forestali della Puglia è rappresentata dagli incendi boschivi. Con il PSR si prevede di adottare specifici interventi di prevenzione dagli incendi e di recupero/ricostituzione del potenziale danneggiato, favorendo e supportando i processi naturali di ripresa del sistema forestale.

Il Piano per la previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi è il riferimento regionale ai Piani di protezione delle foreste per le zone classificate a medio e alto rischio di incendio.

L'art. 3 della Legge n. 353 del 21 novembre 2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi" e le relative linee guida emanate dal Ministro Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile (D.M. 20.12.2001), prevede che le Regioni predispongano il Piano Regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi.

La Regione Puglia ha approvato il Piano triennale regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2005-2006 con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2004 del 30.12.2005, prorogato al 2007 con DGR n. 976 del 26.06.2007. Nell'ambito della pianificazione triennale il Piano individua le aree a rischio incendio raggruppandole in classi di rischio all'interno del territorio di ogni Comune (indice di rischio comunale).

Il Piano è diretto a programmare e coordinare l'attività antincendio e contiene il quadro delle conoscenze tematiche appositamente elaborate al fine di pianificare al meglio le attività di prevenzione e lotta attiva. Come sancito dall' art. 4, comma 2, della L. 353/2000, *“L'attività di prevenzione, consiste nel porre in essere azioni mirate a ridurre le cause e il potenziale innesco d'incendio (...) nonché interventi colturali idonei volti a migliorare l'assetto vegetazionale degli ambienti naturali e forestali”*.

Anche il Piano antincendio regionale prevede la gestione sostenibile dei boschi che considera un'ottima forma di prevenzione contro gli incendi boschive.

Nello specifico, le Misure forestali previste nel PSR risultano conformi con le disposizioni del Piano triennale regionale in quanto prevedono:

- interventi tesi al miglioramento dei soprassuoli, con l'adozione di tempi e modalità di utilizzazione forestale variabili che comportano sviluppo diversificato della struttura bosco e che, complessivamente, conferiscono maggiore resistenza all'eventuale verificarsi di un incendio;
- interventi volti al controllo della vegetazione infestante che ostacola l'esecuzione delle operazioni selvicolturali e favorisce il propagarsi del fuoco nel caso di incendi;

- interventi di tutela delle specie sporadiche che favoriscono l'aumento della biodiversità all'interno delle formazioni forestali e la diversità dei soprassuoli;
- interventi di gestione selvicolturale finalizzati alla prevenzione degli incendi, anche attraverso la lotta alle fitopatie;
- interventi di ricostituzione boschiva dopo il passaggio di incendi e microinterventi idraulico-forestali per la prevenzione e il recupero dei contesti con propensione all'erosione e al dissesto.

Si precisa che tutti gli interventi previsti nelle misure forestali saranno realizzati conformante alle disposizioni del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi

Le misure forestali che si attivano nell'Asse 2 del presente PSR sono di seguito riportate:

221 – Primo imboscamento di superfici agricole

- Azione 221.1 Bosco permanente,
- Azione 221.2 Impianti a ciclo medio-lungo,
- Azione 221.3 Impianti a rapido accrescimento,
- Azione 221.4 Fasce protettive e corridoi ecologici.

223 – Primo imboscamento di superfici non agricole

- Azione 223.1 Bosco periurbano
- Azione 223.2 Bosco extraurbano.

226 – Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi

- Azione 226.1 Interventi di gestione selvicolturale finalizzati alla prevenzione degli incendi,
- Azione 226.2 Interventi di gestione selvicolturale finalizzati alla prevenzione degli incendi attraverso la lotta alle fitopatie,
- Azione 226.3 Ricostituzioni boschive dopo il passaggio di incendio,
- Azione 226.4 Microinterventi idraulico-forestali a carattere sistematorio per la prevenzione e il recupero dei contesti con propensione all'erosione e al dissesto.

227 – Investimenti non produttivi- foreste

- Azione 227.1 Supporto alla rinaturalizzazione di boschi a gestione produttiva,
- Azione 227.2 Protezione attiva della rinnovazione affermata nei sistemi silvopastorali,
- Azione 227.3 Valorizzazione dei popolamenti da seme,
- Azione 227.4 Valorizzazione turistico - ricreativa dei boschi.

In coerenza con tali dispositivi normativi, le Misure proposte nel PSR prevedono interventi riconducibili all'attività di prevenzione e ricostituzione boschiva dopo l'incendio, nonché micro interventi a carattere sistematorio per la prevenzione e il recupero di contesti con propensione all'erosione e al dissesto. Le altre Misure forestali dell'Asse 2 (Misure 221 e 223: imboschimenti di superfici agricole e non, 226: Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi e 227: Sostegno agli investimenti non produttivi) presentano, come comune denominatore, la "gestione forestale sostenibile", che è alla base della Strategia Forestale dell'Unione Europea.

Definizione di bosco

Sulla base di quanto disposto dall'art. 42, paragrafo 1, del Reg. CE n. 1698/05, in riferimento alla definizione di bosco (o foresta) fornita dalla FAO e inserita nel Reg. 1698/05, si ritiene che l'applicazione di tale definizione sia legata esclusivamente al finanziamento comunitario del presente Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 per interventi in aree forestali.

Pertanto, ai fini del finanziamento delle Misure del presente PSR si applicano le definizioni di "foresta" e "zona boschiva" previste dall'art. 30, par. 2 e 3, del Reg. CE. 1974/2006.

Infatti si definisce "foresta" un terreno che si estende per una superficie superiore a 5.000 metri quadrati, con alberi di altezza superiore a 5 metri ed una copertura superiore al 10%, o alberi in grado di raggiungere a maturità tali limiti in situ. Non rientrano in questa definizione i terreni ad uso prevalentemente agricolo o urbanistico.

Si definisce "zona boscata" un'area classificata come "foresta", di dimensione superiori a 0,5 ettaro, con alberi di oltre 5 metri di altezza e aventi una copertura del 5-10% o in grado di raggiungere tali valori in situ, oppure con una copertura mista di arbusti, cespugli e alberi superiore al 10%. Non rientrano in questa definizione i terreni ad uso prevalentemente agricolo o urbanistico.

I termini bosco, foresta e selva sono da intendersi equiparati.

MISURA 221

1. Titolo della misura

Primo imboscamento di terreni agricoli

2. Articoli di riferimento

Titolo IV, Capo 1, sezione 2, Articolo 36 lettera b) punto i e sottosezione 2, Articolo 43 del Regolamento CE 1698/05

Articoli 30 e 31 e paragrafo 5.3.2.2.1 dell'Allegato II del Regolamento CE 1974/2006

3. Codice della misura

221

4. Motivazione dell'intervento

La motivazione alla base di tale misura è legata all'esigenza di diffondere la presenza del bosco e delle colture legnose forestali, al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall'intensificazione dell'attività agricola. La presenza di popolamenti forestali nei terreni agricoli permetterà di diminuire la concentrazione eccessiva di fertilizzanti e di contaminanti, che non consente di conseguire un uso sostenibile della risorsa idrica. Effetti positivi saranno inoltre conseguiti nei confronti della degradazione del suolo dovuta all'erosione, alla diminuzione di sostanza organica ed alla compattazione. La produzione di biomassa legnosa potrà inoltre esercitare un'influenza favorevole sulla mitigazione del cambiamento climatico, conseguente ai processi inquinanti dovuti all'emissione di gas ad effetto serra. La diffusione di formazioni forestali potrà inoltre determinare il miglioramento della biodiversità e del paesaggio.

5. Obiettivo della misura

La Misura mira al perseguimento dei seguenti obiettivi specifici del PSR:

- Ridurre le emissioni di gas ad effetto serra e di ammoniaca, derivanti dalle attività di coltivazione e incrementare la fissazione di CO₂.

Tipologie d'intervento

La misura si articola in quattro azioni di seguito riportate:

AZIONE 1 - Boschi permanenti: realizzazione e manutenzione quinquennale di boschi naturaliformi realizzati con specie arboree autoctone di latifoglie e con specie arbustive ed arborescenti tipiche della macchia mediterranea.

La fisionomia del bosco che si intende realizzare (1.600 piante ad ettaro e turno illimitato) dovrà avere significato in funzione delle fisionomie di boschi rinvenibili nei territori circostanti e in condizioni analoghe d'esposizione, giacitura e caratteri pedologici, secondo quanto desumibile dalle informazioni fitosociologiche e selvicolturali dell'area d'intervento.

AZIONE 2 - Fustaie a ciclo medio-lungo: realizzazione e manutenzione di impianti arborei (400 piante ad ettaro e turno minimo di 40-45 anni) con latifoglie autoctone, anche di pregio (noce da legno, ciliegio da legno, frassino, olmo, tiglio ed altre).

La creazione di primi imboscamenti interesserà quei terreni agricoli ad attività intensiva che, per profondità e freschezza, potranno garantire l'affermazione di popolamenti forestali anche con produzioni di legname di pregio.

L'imboscamento verrà effettuato con sesti geometrici e densità variabili a seconda della specie utilizzata per l'impianto e le caratteristiche pedoclimatiche della stazione. Si potrà prevedere l'utilizzo di specie secondarie del piano dominato (arbustive o arboree), tipiche della vegetazione forestale mediterranea, che faciliteranno l'affermazione del soprassuolo arboreo secondo le buone norme della selvicoltura classica.

AZIONE 3 - Impianti a rapido accrescimento: La creazione di primi imboscamenti da legno a ciclo breve (1.600 piante ad ettaro e turno minimo di 10-12 anni) riguarderà esclusivamente le superfici agricole intensive con buon franco di coltivazione. Gli impianti che si andranno a costituire avranno finalità ambientali ma anche naturalistiche-paesaggistiche. La realizzazione di tali impianti permetterà l'utilizzo di latifoglie autoctone a rapida crescita (olmo, ontano napoletano, pioppi, querce ed altre).

AZIONE 4 - Fasce protettive e corridoi ecologici, realizzazione di fasce protettive e/o popolamenti (con 1.600 piante ad ettaro e di larghezza superiore a 20 metri e con una superficie minima di 0,5 ettaro e con turno minimo 12-15 anni) costituiti da specie autoctone di latifoglie (salici, pioppi, querce ed altre) con funzione di filtro antinquinamento, in prossimità di canali o corsi d'acqua. In particolare, tale azione riguarderà l'area del fiume Ofanto, in provincia di Bari.

Per l'Azione 1 il vincolo forestale è permanente. Per le azioni 2, 3 e 4 il periodo vincolativo sarà costituito dalla durata del ciclo produttivo (turno minimo).

La superficie minima d'intervento è di 2,0 Ha, ridotta a 1,0 Ha per le province di Brindisi e di Lecce.

Gli impianti, per essere ammessi alla liquidazione, dovranno essere effettuati con materiale di propagazione compatibile con le condizioni pedoclimatiche dell'area interessata ai sensi e per gli effetti del D.Lvo 386/2003 e secondo le prescrizioni della normativa europea in materia di commercializzazione di semi o piante forestali.

L'aiuto non viene accordato ad agricoltori che beneficiano del prepensionamento e per l'impianto di alberi natalizi. In caso di primo imboscamento con l'Azione 3 e 4, l'aiuto per i costi d'imboscamento è concesso unicamente per le spese d'impianto.

6. Beneficiari

Il sostegno in oggetto è concesso ad agricoltori e altre persone fisiche e entità di diritto privato, singoli ed associati, e Comuni, singoli ed associati.

Sono esclusi dall'aiuto gli agricoltori che beneficiano del prepensionamento e coloro i quali intendono realizzare impianti di alberi natalizi.

7. Definizione di “terreno agricolo”

Si definisce “terreno agricolo” un terreno nel quale è esercitata la coltivazione di seminativi (cereali, legumi freschi o secchi, patate, barbabietole, piante foraggere, industriali, orticole, ecc.) e/o di coltivazioni legnose agrarie (frutteti, vigneti, etc.), così come definito all’art. 31 del Reg. CE 1974/2006;

Il primo imboschimento, quindi, riguarderà le superfici agricole, purché in produzione negli ultimi due anni precedenti la presentazione della domanda di finanziamento investite a seminativi e/o colture permanenti agrarie (superfici computabili come SAU con esclusione dei pascoli e prati permanenti) e comunque ammissibili ai sostegni in riferimento all’art. 42 del Reg. CE n. 1698/05.

Non sono ammissibili al sostegno:

- le superfici coltivate a prato permanente, prato pascolo e pascolo, le superfici in genere che risultano in fase di rinaturalizzazione e quelle percorse da incendio.
- gli impianti finalizzati alla produzione di alberi di Natale.

Non è ammesso l'utilizzo materiale di riproduzione e/o propagazione geneticamente modificato per la realizzazione degli imboschimenti, o per interventi di completamento accessori all’impianto.

L'attivazione delle Azioni riferibili alla Misura di primo imboschimento di superfici agricole farà riferimento e sarà conforme ai seguenti strumenti regionali:

- Piano Forestale Regionale (P.F.R.);
- Linee guida per la progettazione e la realizzazione degli imboschimenti.

Le Linee guida per la progettazione e la realizzazione degli imboschimenti, appositamente predisposte dal Settore Foreste della Regione, devono contenere specificazioni relative alla caratterizzazione delle diverse tipologie di intervento, con particolare riferimento all'utilizzo delle specie, agli investimenti minimi e massimi per tipo di impianto, nonché alle norme di gestione e manutenzione.

La scelta delle specie dovrà essere compatibile con le caratteristiche stazionali. Nelle aree protette, nei siti Natura 2000, negli ambiti per l’istituzione di parchi e riserve regionali naturali e archeologici e di aree di tutela paesaggistica, oltre che nella realizzazione dell’Azione 1, è prescritto l’utilizzo esclusivo di specie autoctone. In tutti i casi, i popolamenti dovranno essere polispecifici e composti anche da specie arbustive, compatibilmente con le tecniche colturali adottate nella pratica corrente, al fine di mantenere od incrementare la biodiversità. Inoltre, nei siti Natura 2000 il primo imboschimento dovrà essere compatibile con gli obiettivi e le finalità previsti espressamente dai piani di gestione delle predette aree. Nelle formazioni destinate ad essere governate ad alto fusto le specie accessorie potranno essere soggette a periodica ceduzione. Il materiale di propagazione provvisto di radici potrà essere micorrizzato, al fine di garantire migliori condizioni d’attecchimento e d’accrescimento.

Nei casi in cui, a motivo dell’estensione degli imboschimenti, questi siano rilevanti in riferimento alla normativa sulla Valutazione d’Incidenza (VI) le relative procedure dovranno essere attivate preliminarmente al rilascio della decisione individuale della concessione del sostegno.

Gli imboschimenti oggetto dei sostegni di cui all'art. 43 del Reg. CE 1698/05, alla scadenza del periodo di impegno, rimangono soggetti alle norme forestali, ambientali e paesaggistiche vigenti, fatta eccezione per gli imboschimenti delle tipologie 2, 3 e 4, per i quali, al termine del ciclo produttivo definito nei Piani colturali, l'uso dei terreni può ritornare agricolo.

I beneficiari di pagamenti per primo imboschimento di terreni agricoli si impegnano a rispettare i requisiti obbligatori di cui agli articoli 4 e 5 e agli Allegati III e IV del Reg. CE 1782/03.

8. Definizione di agricoltore

Si definisce "imprenditore agricolo professionale" (I.A.P.) il soggetto che svolge la propria professione nell'ambito e nei limiti individuati dal D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99. Ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n. 99, si definisce imprenditore agricolo professionale (I.A.P.) "*...colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'art. 5 del Regolamento CE 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro. Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'art. 17 del citato regolamento CE 1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al 25%. Le regioni ...*"

9. Disposizioni e criteri per l'individuazione delle aree da rimboschire tali da soddisfare le condizioni locali e la compatibilità con i requisiti ambientali, in modo particolare la biodiversità, secondo quanto previsto dall'articolo 50 comma 6 del Regolamento CE 1698/2005 e dall'Articolo 34 sulle disposizioni attuative

I nuovi impianti saranno realizzati su tutta la S.A.U. della Regione Puglia in considerazione del fatto che si opera nella regione italiana con il più basso indice di boscosità. Pertanto, si ritiene di intervenire su tutta la superficie agricola coltivabile al fine di aumentare la superficie forestale.

Sarà comunque data priorità alle seguenti aree:

- a) zone vulnerabili ai nitrati;
- b) aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata;
- c) aree a rischio idrogeologico.

Inoltre, fra i terreni agrari suscettibili d'imboschimento, importanza non secondaria rivestono i seminativi della Murgia derivanti dalla trasformazione a coltura agraria dei pascoli. In tali aree agricole, infatti, particolarmente poveri per costituzione del suolo, si prevede l'utilizzo di specie tipiche dei pascoli arborati al fine di far ritornare tali superfici al loro stato originario.

Nelle aree ricadenti nelle zone Natura 2000 il primo imboschimento sarà realizzato solo se espressamente previsto nei Piani di Gestione di ciascun sito.

I nuovi impianti dovranno riprodurre le caratteristiche degli ecosistemi forestali tipici del contesto ambientale in cui è inserita l'area interessata dai lavori e dovranno prevedere l'impiego di specie autoctone, da scegliersi tra le specie consigliate dal Settore Foreste della Regione Puglia per provincia d'intervento.

Al fine di realizzare popolamenti arborei equilibrati per specie e composizione sia nella facies arborea che arbustiva, è consentito l'impiego di tutte le specie autoctone secondarie, arboree o arbustive (olivastro, biancospino, lentisco, pero selvatico, corniolo, fillirea, terebinto, ginestra, tamerice, etc.), tipiche formazioni vegetanti che si riscontrano nella regione, purché impiegate come specie di accompagnamento e in consociazione alle specie arboree principali, in misura non superiore al 20%.

L'insieme di tutte le condizioni su esposte consente di garantire che gli interventi siano adatti alle condizioni locali, compatibili con l'ambiente e, dove opportuno, preservino l'equilibrio tra silvicoltura e fauna selvatica.

Gli interventi che si andranno a realizzare apporteranno, inoltre, un contributo positivo in termini di riqualificazione del territorio forestale regionale, nel rispetto della corretta sostenibilità ambientale.

Gli impianti non saranno realizzati in terreni agricoli come prati e pascoli dove potrebbero comportare una diminuzione della biodiversità. Gli interventi previsti dalla presente misura dovranno in ogni caso rispettare la tutela dell'ambiente e in particolare garantire l'integrità dei siti della Rete Natura 2000 (Direttiva "Uccelli" e Direttiva "Habitat"). In particolare, in tali aree Natura 2000 non sono ammissibili impianti che non siano compatibili con gli obiettivi del sito, come previsto dall'art. 6 della direttiva 92/43/CEE Habitat.

10. Descrizione della metodologia per la determinazione dei costi di impianto, manutenzione e mancato reddito

Si rinvia a quanto indicato all'allegato 6 del presente PSR.

11. Intensità dell'aiuto per la determinazione del sostegno, l'ammontare e la durata dei premi annuali che contribuiscono alla copertura dei costi di manutenzione e al mancato reddito

Partecipazione del FEASR al contributo pubblico 57,5%

Aiuti all'impianto

Per **costo dell'imboschimento o costo dell'impianto**, si intende l'importo allo stato finale dei lavori, risultante dalla somma della quantità di materiali e/o opere impiegate come rapportate ai prezzi dei prezziari di riferimento. I materiali e le opere ammissibili sono dettagliatamente riportati nelle Linee guida per la progettazione e la realizzazione degli imboschimenti.

Qualora le spese effettivamente sostenute e documentate siano inferiori a quelle indicate dai prezziari si computeranno le sole spese effettivamente sostenute.

Per **costo massimo ammissibile dell'impianto** si intende l'importo massimo delle quantità di materiali e/o opere impiegati computabile per il contributo.

Qualora il “costo dell'imboschimento” sia inferiore al “costo massimo ammissibile” il sostegno per l'impianto verrà calcolato sulla base delle sole spese effettivamente sostenute.

Per massimale finanziabile, si intende l'aiuto massimo che si può corrispondere per unità di superficie rimboschita nel caso in cui vengano riconosciute idonee voci di spesa per importi complessivi pari o superiori al costo massimo ammissibile definito per la specifica tipologia di intervento realizzata.

Negli ambiti territoriali di seguito elencati l'entità dell'aiuto per i costi di impianto è pari all'80% dei costi ammissibili:

- zone montane di cui all'art. 36, lettera a), punto i) del Reg. CE 1698/05;
- zone caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle zone montane di cui all'art. 36, lettera a), punto ii) del Reg. CE n. 1698/05;
- zone agricole Natura 2000 designate ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e zone agricole incluse nei Piani di Gestione dei bacini idrografici ai sensi della Direttiva 2000/60/CE. In tali ambiti territoriali, pertanto, l'importo massimo o massimale finanziabile è pari all'80% del costo massimo ammissibile per la specifica tipologia di intervento.

Nelle rimanenti aree l'entità dell'aiuto per i costi di impianto è pari al 70% dei costi ammissibili; in tali ambiti territoriali, pertanto, l'importo massimo o massimale finanziabile è pari al 70% del costo massimo ammissibile per la specifica tipologia di intervento.

Il sostegno per l'imboschimento di terreni agricoli di proprietà pubblica copre unicamente i costi di impianto.

Premio annuale per ettaro imboschito a copertura dei costi di manutenzione

E' corrisposto per 5 anni per i soli imboschimenti riconducibili alle Azioni 1 e 2, secondo quanto disposto all'articolo 43 del Reg. CE n. 1698/05. L'importo è differenziato in funzione delle tipologie di imboschimento e degli ambiti territoriali ed è giustificato in relazione ai costi medi effettivamente riconoscibili per l'effettuazione di ordinarie manutenzioni, applicando i valori di prezzi forestali.

Premio annuale per ettaro imboschito a compensazione delle perdite di reddito

E' corrisposto per 15 anni per i soli imboschimenti riconducibili alle Azioni 1 e 2, secondo quanto disposto dall'art. 43 del Reg. CE n. 1698/05. L'importo è differenziato in funzione del possesso o meno della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (I.A.P. come definito dal Decreto Legislativo n. 99 del 29 marzo 2004, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 101 del 27 maggio 2005), nonché dell'ambito territoriale all'interno del quale viene realizzato.

Per la corresponsione del premio in questione, la qualifica di I.A.P. è assimilata al termine “agricoltore” di cui al comma 1 dell'art. 33 del Reg. CE 817/04 e all'allegato al Reg. CE 1698/05 in riferimento all'applicazione del già citato art. 43 del medesimo Regolamento.

Il sostegno è concesso in due forme:

- 1) in conto capitale del 70% (o 80%) per i costi d'impianto;
- 2) come premi calcolati secondo le procedure di cui al paragrafo 10.

In particolare, nel caso di proprietari o affittuari di terreni di proprietà privata, o affittuari/concessionari di terreni agricoli di proprietà pubblica:

- sostegno delle spese di impianto pari al 70% del montante degli investimenti eleggibili;
- premio annuale per ettaro, per un periodo massimo di 5 anni;
- premio annuale, volto a compensare le perdite di reddito derivanti dall'imboschimento, fino ad un massimo di 700 euro per ettaro e per un periodo di 15 anni, nel caso di imprenditori agricoli e forestali singoli o associati, ai sensi della normativa vigente.

Oppure

- premio annuale, volto a compensare le perdite di reddito derivanti dall'imboschimento, fino ad un massimo di 150 euro per ettaro e per un periodo di 15 anni, per le altre persone fisiche o giuridiche di diritto privato;
- nel caso di imboschimenti con cicli inferiori ai 15 anni il sostegno, di cui ai punti precedenti, è limitato esclusivamente ai costi di impianto.

Il sostegno per l'imboschimento dei terreni agricoli di proprietà pubblica copre unicamente i costi d'impianto. Nel caso tali terreni sono concessi in affitto a persone fisiche o a entità di diritto privato, i premi annuali sono concessi agli affittuari.

12. Collegamento delle misure proposte con i Programmi Forestali nazionali/subnazionali o strumenti equivalenti e con la Strategia Comunitaria in materia di Foreste

La presente misura è coerente con la programmazione forestale nazionale (D.Lvo 227/2001) e con quella regionale (Piano Forestale Regionale: linee guida di programmazione forestale 2005-2007. D.G.R. n. 1968 del 28/12/2006) che segue gli indirizzi nazionali in materia di conservazione dell'ambiente forestale, della sua gestione e dell'incentivazione all'uso delle risorse naturali.

La misura persegue gli obiettivi indicati nel documento COM (1998) 649: "Strategia forestale dell'Unione Europea" ed appare coerente con gli impegni sottoscritti dall'Italia e dall'Unione Europea in sede internazionale e di conferenze interministeriali.

Per ulteriori chiarimenti si rimanda al paragrafo precedente relativo alle disposizioni comuni a diverse misure forestali.

13. Coerenza con i piani di protezione delle foreste per le aree classificate ad alto o medio rischio d'incendio e agli elementi che assicurano la conformità delle misure proposte con questi piani di protezione

La misura opera nel rispetto del piano antincendio regionale (DGR n. 2004 del 30/12/2005, prorogato fino al 31/12/2007 con DGR n. 576 del 15/05/2007), redatto ai sensi del Reg. CEE 2158/92, e valido sino al dicembre 2007. In tale Piano sono definite le aree della Puglia ad alto e medio rischio d'incendi e gli interventi da porre in essere sia per la prevenzione che per la lotta attiva agli incendi boschivi. Per ulteriori chiarimenti si rimanda al paragrafo relativo alle disposizioni comuni a diverse misure forestali.

14. Finanziamento

Spesa Pubblica Totale	23,55 MEURO
di cui FEASR	13,54 MEURO

15. Disposizioni transitorie

La Regione Puglia applica l'articolo 7 del Reg. CE 1320/2006, al fine di effettuare pagamenti per impegni pluriennali. I pagamenti relativi a tali impegni saranno effettuati dopo il termine finale di ammissibilità delle spese dell'attuale periodo di programmazione.

Il riferimento normativo della misura sono l'articolo 31 del Reg. CE 1257/1999 e articolo 36, lettera b), punto i), e 43 del Reg. CE 1698/2005.

L'importo è pari a 8.550.000 Euro di spesa pubblica, pari a 4.916.250 Euro di contribuzione FEASR.

16. Obiettivi quantificati per gli indicatori comunitari

Tipo di indicatore	Indicatore	Obiettivo 2007-2013
Realizzazione	Numero totale di beneficiari di aiuti all'imboschimento	298
	<i>di cui nuove aziende</i>	190
	Numero di ettari imboschiti	2.505
	<i>di cui nuove superfici</i>	1.596
Risultato	Superficie soggetta ad una gestione efficace del territorio, che ha contribuito con successo (ettari):	
	a) alla biodiversità e alla salvaguardia di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale	1.596
	b) a migliorare la qualità dell'acqua	1.596
	c) al migliorare la qualità del suolo	1.596
	d) ad attenuare i cambiamenti climatici	1.596
e) ad evitare la marginalizzazione e l'abbandono delle terre.	1.596	

Tipo di indicatore	Indicatore	Obiettivo 2007-2013
Impatto	Conservazione di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale: Irena 23 - Diminuzione dell' erosione del suolo: quantità di suolo asportate dovuto a erosione superficiale idrica	-4%
	Miglioramento della qualità delle acque: Irena 29 – Aumento della quantità di carbonio organico nei suoli Irena 18.1 - Diminuzione del surplus di azoto Riduzione dei nitrati nelle falde – n. campioni eccedenti il valore massimo di 50mg/l	+3% -0,5% -0,3%
	Contributo all'attenuazione dei cambiamenti climatici: Riduzione dell'emissioni di CO ₂ equivalente dal settore agricolo	-1%
	Aumento dell'assorbimento complessivo di CO ₂	+3%
	Riduzione dell'emissioni complessive di ammoniaca dal settore agricolo	-2%

MISURA 223

1. Titolo della misura

Primo imboscamento di superfici non agricole

2. Articoli che riguardano la misura

Titolo IV, Capo 1, sezione 2, Articolo 36 lettera b) punto iii e sottosezione 2, Articolo 42 e 45 del Regolamento CE 1698/05

Paragrafo 5.3.2.2.3 dell'Allegato II del Regolamento CE 1974/2006

3. Codice della misura

223

4. Motivazione dell'intervento

La Puglia è una regione che presenta diversi comuni (ad esempio Trani, Barletta, Andria, Molfetta) ad elevata densità abitativa ed un bassissimo indice di boscosità. A ciò si aggiunge un'attività estrattiva piuttosto fiorente soprattutto nell'area del Parco Nazionale dell'Alta Murgia (area della pietra di Trani) dove molte cave, non più coltivate da decenni, risultano dismesse e versano in stato di abbandono, con forti impatti negativi sul paesaggio e sull'ambiente. In tali aree non agricole, pertanto, si intende intervenire con il primo impianto di boschi sia per un miglioramento paesaggistico del territorio, sia per apportare un contributo concreto alla mitigazione del cambiamento climatico, conseguente ai processi inquinanti dovuti all'emissione di gas ad effetto serra, oltremodo accentuati nei predetti ambienti periurbani.

5. Obiettivi della misura

Gli obiettivi prioritari della misura sono:

1. riduzione dei Gas serra,
2. tutela del territorio.

Dai predetti obiettivi discendono i seguenti obiettivi specifici:

1. Ridurre le emissioni di gas ad effetto serra e di ammoniaca, derivanti dalle attività di coltivazione e incrementare la fissazione di CO₂
2. Tutelare gli elementi caratteristici del paesaggio rurale.

6. Campo d'azione

Il primo imboscamento delle superfici non agricole è un intervento "innovativo" di grande interesse da parte della politica forestale regionale.

La tipologia d'intervento è rappresentata dal "*Bosco permanente*".

La misura prevede due tipologie di azione:

Azione 1 – bosco periurbano (non urbano)

In questa azione, il primo imboscamento sarà realizzato, dietro presentazione di apposito progetto forestale contenente gli elementi tecnici e amministrativi che saranno

definiti in sede di bando regionale, prioritariamente con latifoglie autoctone miste (a dominanza di querce), con 1.200 piante ad ettaro, che tenderanno a riprodurre le caratteristiche degli ecosistemi forestali naturali tipici della zona interessata dagli interventi. Saranno escluse dall'imboschimento specie forestali suscettibili agli incendi boschivi come le resinose.

Gli interventi previsti dalla presente azione dovranno in ogni caso rispettare la tutela dell'ambiente e in particolare garantire l'integrità dei siti della Rete Natura 2000 (Direttiva "Uccelli" e Direttiva "Habitat").

L'azione non si attiva nei terreni agricoli incolti, al fine di evitare che possano essere oggetto di interventi aree che, nel corso degli anni, si sono evolute verso ecosistemi naturali.

Il vincolo forestale è permanente. L'area di intervento minima ammessa al sostegno è di 1 ettaro. Tale dimensione è giustificata dalla effettiva disponibilità di terreni contigui idonei all'azione ed è comunque pienamente funzionale al perseguimento degli obiettivi dell'azione.

Azione 2 – bosco extraurbano

L'azione prevede, dietro presentazione di apposito progetto forestale contenente gli elementi tecnici e amministrativi che saranno definiti in sede di bando regionale, la creazione di nuovi impianti in particolari aree regionali e precisamente in aree di cave dismesse, prioritariamente in provincia di Bari (area della pietra di Trani), di Foggia (area della pietra di Apricena) e di Lecce (area delle cave di tufo).

Il primo imboschimento verrà effettuato con specie arboree autoctone di latifoglie (prevalentemente querce) e con specie arbustive ed arborescenti tipiche della macchia mediterranea, previa accurata preparazione del suolo di cava.

Inoltre, sarà realizzato prioritariamente con latifoglie autoctone miste (a dominanza di querce), con 1.200 piante ad ettaro, che tenderanno a riprodurre le caratteristiche degli ecosistemi forestali naturali tipici della zona interessata dagli interventi. Saranno escluse dall'imboschimento specie forestali suscettibili agli incendi boschivi come le resinose.

Gli interventi previsti dalla presente azione dovranno in ogni caso rispettare la tutela dell'ambiente e in particolare garantire l'integrità della zona Natura 2000 (Direttiva "Uccelli" e Direttiva "Habitat").

L'azione non si attiva nei terreni agricoli incolti, al fine di evitare che possano essere oggetto di interventi aree che, nel corso degli anni, si sono evolute verso ecosistemi naturali.

Il vincolo forestale è permanente. L'area di intervento minima ammessa al sostegno è di 1 ettaro.

7. Localizzazione

La Misura si attiva su tutto il territorio regionale in aree:

1. periurbane (aree industriali dismesse, aree non agricole in ambiente periurbano);
2. extraurbane (cave abbandonate).

Sono esclusi i pascoli, i prati, i prati pascolo e i terreni agricoli incolti.

Nelle zone Natura 2000 il primo imboschimento di superfici non agricole sarà realizzato se espressamente previsto nei Piani di Gestione di ciascun sito e comunque nel rispetto delle direttive "Habitat" ed "Uccelli".

8. Beneficiari degli interventi

Il sostegno in oggetto è concesso ai proprietari, detentori o possessori di superfici in base a legittimo titolo e loro associazioni, società o altri soggetti dotati di personalità giuridica di diritto privato.

Comuni e loro associazioni (Comunità Montane).

Atri Enti pubblici.

9. Disposizioni e criteri per l'individuazione delle aree da imboschire

Ai fini dell'applicazione della presente misura si applicano le definizioni di foresta e zona boschiva riportate all'art. 30, paragrafi 2 e 3 del Reg. CE 1974/2006.

Per foresta si intende un'area di dimensione superiore a 0,5 ettari, con alberi di oltre 5 metri di altezza e aventi una copertura superiore al 10% o in grado di raggiungere tali valori in situ. Non rientrano in questa definizione i terreni ad uso prevalentemente agricolo o urbanistico.

Sono comprese le zone in via di rimboschimento che non hanno ancora raggiunto una copertura arborea del 10% e i cui alberi hanno un'altezza inferiore ai 5 metri, come pure le zone temporaneamente disboscate per effetto dell'azione umana o di cause naturali e di cui si prevede la ricostituzione.

Fanno parte delle foreste le strade forestali, le fasce parafuoco e altre radure di dimensioni limitate. Si considerano come foreste quelle incluse nei parchi nazionali, nelle riserve naturali e in altre zone protette quali le zone di particolare interesse scientifico, storico, culturale o spirituale.

Sono assimilabili alla foresta le barriere frangivento, le fasce protettive e i corridoi di alberi di larghezza superiore a 20 metri e con una superficie superiore a 0,5 ettaro.

Per zona boschiva si intende un'area non classificata come foreste, di dimensioni superiori a 0,5 ettaro, con alberi di oltre 5 metri di altezza e aventi una copertura del 5-10% o in grado di raggiungere tali valori in situ, oppure con copertura mista di arbusti, cespugli e alberi superiore al 10%. Non rientrano in questa definizione i terreni ad uso prevalentemente agricolo o urbanistico.

10. Disposizioni che assicurano il soddisfacimento delle condizioni locali da parte delle misure pianificate e la compatibilità con i requisiti ambientali, in particolare con la biodiversità

Tutti i nuovi impianti della tipologia "bosco" dovranno riprodurre le caratteristiche degli ecosistemi forestali tipici del contesto ambientale in cui è inserita l'area interessata dai lavori e dovranno prevedere l'impiego di specie autoctone, da scegliersi tra le specie consigliate dal Settore Foreste della Regione Puglia per provincia d'intervento.

Al fine di realizzare popolamenti arborei equilibrati per specie e composizione sia nella facies arborea che arbustiva, è consentito l'impiego di tutte le specie secondarie, arboree o arbustive (olivastro, biancospino, lentisco, pero selvatico, corniolo, filirea, terebinto,

ginestra, tamerice, etc.), tipiche formazioni vegetanti che si riscontrano nella regione, purché impiegate come specie di accompagnamento e in consociazione alle specie arboree principali, in misura non superiore al 20%.

L'insieme di tutte le condizioni su esposte consente di garantire che gli interventi siano adatti alle condizioni locali, compatibili con l'ambiente e, dove opportuno, preservino l'equilibrio tra silvicoltura e fauna selvatica.

Gli interventi che si andranno a realizzare apporteranno, inoltre, un contributo positivo in termini di riqualificazione del territorio forestale regionale, nel rispetto della corretta sostenibilità ambientale.

11. Descrizione della metodologia per la determinazione dei costi di impianto.

L'entità del sostegno è stata definita sulla base di specifici calcoli economici di seguito riportati. Per quanto riguarda i costi di imboscamento di terreni non agricoli si è fatto riferimento ad indagini di mercato svolte dall'Assessorato alle Risorse Agroalimentari - Settore Foreste (prospetto A).

Le voci di costo direttamente collegate alla realizzazione dell'imboscamento, sono di seguito elencate:

- 1) Costi di impianto:
 - a. preparazione del terreno (con eventuale riporto),
 - b. squadratura del terreno,
 - c. apertura buche per messa a dimora piantine,
 - d. acquisto e fornitura piantine forestali autoctone,
 - e. pacciamatura,
 - f. messa a dimora piantine forestali autoctone,
 - g. opere accessorie (staccionata in legno, camminatoi, ecc.).
- 2) Spese generali (12% dell'importo massimo ammissibile).

Prospetto A - Costi massimi d'impianto per la tipologia "bosco in ambiente urbano: foresta periurbana" (valori in Euro)

Voci di costo	Costo per pianta	Costo per ettaro	Costo per ettaro
Allontanamento di materiale di qualsiasi genere nell'area d'intervento	0,5	1.200	600,0
Apertura buche meccanicamente	1,1	1.200	1.320,0
Fornitura piantine forestali allevate in contenitore	1,0	1.200	1.200,0
Collocamento a dimora piantine (compreso trasporto e distribuzione)	1,0	1.200	1.200,0
Opere accessorie (staccionata in legno, camminatoi, ecc.)	1,0	1.200	1.200,0
TOTALE COSTI	4,6	1.200	5.520,0

Prospetto B - Costi massimi d'impianto per la tipologia "bosco in ambiente extra-urbano: recupero cava dismessa" (valori in Euro)

Voci di costo	Costo per Pianta ad Costo per		
	pianta	ettaro	ettaro
Allontanamento di materiale di qualsiasi genere nell'area d'intervento	0,5	1.200	600,0
Riporto di terreno vegetale	3,0	1.200	3.600,0
Apertura buche manualmente	0,8	1.200	960,0
Fornitura piantine forestali allevate in contenitore	1,0	1.200	1.200,0
Collocamento a dimora piantine (compreso trasporto e distribuzione)	1,0	1.200	1.200,0
Opere accessorie (staccionata in legno, camminatoi, ecc.)	1,0	1.200	1.200,0
TOTALE COSTI	4,60	1.200	8.760,0

12. Intensità dell'aiuto per la determinazione del sostegno

Partecipazione del FEASR al contributo pubblico 57,5%

Massimali ed Entità dell'aiuto

Aiuti all'impianto

Il costo di imboscamento verrà riconosciuto sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate e comunque entro i massimali – per voce di costo e totali – indicati nei prospetti precedenti.

Negli ambiti territoriali di seguito elencati l'entità dell'aiuto per i costi di impianto copre l'80% dei costi ammissibili:

- zone montane di cui all'art. 36, lettera a), punto i) del Reg. CE 1698/05;
- zone caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle zone montane di cui all'art. 36, lettera a), punto ii) del Reg. CE 1698/05;
- zone non agricole Natura 2000 designate ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.

Nelle rimanenti aree l'entità dell'aiuto per i costi di impianto copre il 70% dei costi ammissibili.

Nelle zone di proprietà pubblica l'entità dell'aiuto copre il 100% dei costi di impianto.

In sintesi:

Tipologia di intervento	Aiuto all'impianto (euro)(*)		
	Costo massimo ammissibile	Massimale 80%	Massimale 70%
aree periurbana (aree "a verde", aree industriali dismesse)	5.520,0	4.416,0	3.864,0
area extraurbana (recupero cave abbandonate)	8.760,0	7.008,0	6.132,0

(*) Al massimale erogabile dell'aiuto all'impianto bisogna aggiungere il 12% delle spese generali

13. Entità dell'aiuto

Il sostegno delle spese di impianto è pari al 70% del montante degli investimenti eleggibili, elevato all'80% nelle zone svantaggiate, in quelle Natura 2000, in quelle montane. Nelle zone di proprietà pubblica l'entità dell'aiuto copre il 100% dei costi di impianto.

14. Collegamento delle misure proposte con i programmi forestali nazionali/subnazionali o strumenti equivalenti e con la Strategia Comunitaria in materia di Foreste

La presente misura è pienamente coerente con la programmazione forestale nazionale (D.Lvo 227/2001) e con quella regionale (Piano Forestale Regionale: linee guida di programmazione forestale 2005-2007. DGR n. 1968 del 30/12/2006) che segue gli indirizzi nazionali in materia di conservazione dell'ambiente forestale, della sua gestione e dell'incentivazione all'uso delle risorse naturali.

La misura persegue gli obiettivi indicati nel documento COM (1998) 649: "Strategia forestale dell'Unione Europea" ed è coerente con gli impegni sottoscritti dall'Italia e dall'Unione Europea in sede internazionale e di conferenze interministeriali.

Per ulteriori chiarimenti, si rimanda a quanto riportato nelle disposizioni comuni a diverse misure forestali.

15. Coerenza con i piani di protezione delle foreste per le aree classificate ad alto o medio rischio d'incendio e agli elementi che assicurano la conformità delle misure proposte con questi piani di protezione

La misura opera nel rispetto del piano antincendio regionale (D.G.R. n. 2004 del 30/12/2005, prorogato fino al 31/12/2007 con DGR n. 576 del 15/05/2007), redatto ai sensi del Reg. CEE 2158/92 approvato dalla Commissione Europea e valido sino al dicembre 2007. In tale Piano sono definite le aree della Puglia ad alto e medio rischio d'incendi e gli interventi da porre in essere sia per la prevenzione che per la lotta attiva agli incendi boschivi.

Per ulteriori precisazioni si rimanda a quanto riportato in un paragrafo precedente relativo alle disposizioni comuni a diverse misure forestali.

16. Finanziamento

Spesa Pubblica Totale	20 MEURO
di cui FEASR	11,5 MEURO

17. Disposizioni transitorie (inclusi gli importi stimati)

Nessuna

18. Obiettivi quantificati per gli indicatori comunitari

Tipo di indicatore	Indicatore	Obiettivo 2007-2013
Realizzazione	Numero di beneficiari di aiuti all'imboschimento	615
	Numero di ettari imboschiti	3.077
Risultato	Superficie soggetta a una gestione efficace del territorio (ettari) che ha contribuito con successo:	
	ad attenuare i cambiamenti climatici	3.077
	alla biodiversità e alla salvaguardia di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale	3.077
	a migliorare la qualità dell'acqua	3.077
	a migliorare la qualità del suolo	3.077
	ad evitare la marginalizzazione e l'abbandono delle terre	3.077
Impatto	Conservazione di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale:	
	Irena 23 - Diminuzione dell'erosione del suolo: quantità di suolo asportate dovuto a erosione superficiale idrica	-3%
	Miglioramento della qualità delle acque:	
	Irena 29 – Aumento della quantità di carbonio organico nei suoli	+2%
	Aumento dell'assorbimento complessivo di CO ₂	+2%

MISURA 226

1. Titolo della misura

Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi

2. Articoli di riferimento

Titolo IV, Capo 1, sezione 2, Articolo 36 lettera b) punto vi e sottosezione 2, Articolo 48 del Regolamento CE 1698/05

Articoli 30 e 33 e paragrafo 5.3.2.2.6 dell'Allegato II del Regolamento CE 1974/2006

3. Codice della misura

226

4. Motivazione dell'intervento

Disastri naturali e incendi boschivi, questi ultimi per la maggior parte dovuti all'azione antropica, costituiscono una grave minaccia per il territorio regionale. Il dissesto idrogeologico, conseguente a tali fenomeni, se non efficacemente controllato può causare gravi danni sia alle infrastrutture che alle formazioni forestali esistenti nelle aree collinari e montane e minacciare l'incolumità delle popolazioni residenti. In tali casi risulta di fondamentale importanza realizzare interventi o per evitare il propagarsi del fenomeno, operando interventi di prevenzione, o ripristinando il territorio interessato da azioni di dissesto.

La presente misura, quindi, si attiva in quanto la Puglia è una delle regioni italiane maggiormente esposta al rischio incendi boschivi soprattutto per motivazioni climatiche (estate siccitosa con alte temperature durante i mesi estivi).

5. Obiettivi della misura

L'obiettivo prioritario della presente misura è la *tutela del territorio* da cui discendono i seguenti obiettivi specifici:

1. tutelare gli elementi caratteristici del paesaggio rurale;
2. tutela del suolo contrastando in particolare i fenomeni di erosione, di perdita della sostanza organica e di desertificazione.

L'azione di tutela per entrambi gli obiettivi specifici si traduce nella ricostituzione di ecosistemi forestali caratterizzati da degrado conseguenti ad incendi boschivi. Ciò comporta i seguenti obiettivi operativi:

- ridurre, attraverso una appropriata gestione selvicolturale di prevenzione, il potenziale di innesco e la vulnerabilità delle formazioni forestali agli incendi;
- prevenire e ridurre i danni causati da condizioni fitosanitarie precarie dei popolamenti al fine di strutturare un sistema forestale più resistente e resiliente agli incendi;
- ridurre il rischio di degrado o perdita dei sistemi forestali in aree con problematiche erosive e idrogeologiche, con conseguente grave diminuzione dell'importante funzione protettiva svolta dallo strato vegetazionale nei confronti del suolo.

6. Campo di azione

La misura prevede interventi sui boschi funzionali alla riduzione del rischio di incendi e alla realizzazione di infrastrutture (torri di avvistamento, piste e fasce parafuoco a scopo di prevenzione antincendio, punti d'acqua, ecc.) e ogni altro intervento necessario alla lotta e prevenzione degli incendi boschivi. Prevede, altresì la realizzazione di lavori forestali destinati a ridurre il rischio idrogeologico e il rischio di fitopatie in funzione di prevenzione incendi boschivi.

7. Tipologia di intervento

Azione 1 Interventi di gestione selvicolturale finalizzati alla prevenzione degli incendi

Per diminuire il rischio di innesco e propagazione degli incendi boschivi sono previste attività selvicolturali di riduzione della biomassa e necromassa presenti attraverso tagli intercalari e diradamenti, associati ad operazioni accessorie tese a creare interruzioni nella struttura verticale della vegetazione forestale quali spalcatore. I diradamenti dovranno soprattutto riqualificare strutturalmente i soprassuoli a densità elevata (con presenza di necromassa in piedi e al suolo) o in strutture fortemente irregolari con particolare attenzione alle aree boschive adiacenti alle infrastrutture viarie.

Nelle aree a forte rischio incendi risulta quindi importante pianificare gli interventi selvicolturali di diradamento finalizzandoli alla sostituzione localizzata delle specie più infiammabili. Unitamente agli interventi selvicolturali si prevedono, altresì, opere accessorie a scopo di prevenzione incendi (quali torri di avvistamento antincendio, ripristino di punti d'acqua, realizzazioni di viali parafuoco, ripristino di punti d'acqua e cisterne esistenti per la riserva idrica durante il periodo estivo, impianti radio per il monitoraggio degli incendi boschivi).

A tale azione sarà dedicato almeno il 50% delle risorse finanziarie della Misura.

Azione 2 Interventi di gestione selvicolturale finalizzati alla prevenzione degli incendi attraverso la lotta alle fitopatie

L'Azione prevede l'eliminazione di piante oggetto di attacchi parassitari o – ove possibile – la loro cura con il fine della prevenzione dei processi di degrado dei popolamenti forestali onde limitare le infestazioni degli insetti defogliatori (processionaria del pino) e, in particolare sulle querce, gli attacchi dei patogeni fungini (marciumi radicali). Si sottolinea che le fitopatie oggetto di questa Azione sono quelle che portano al deperimento della pianta ed aumentano significativamente il rischio di incendi.

Azione 3 Ricostituzioni boschive dopo passaggio incendio

L'Azione è finalizzata alla mitigazione dei danni sui sistemi forestali causati dal passaggio di incendi, attraverso interventi di ricostituzione dei soprassuoli boschivi.

Gli interventi, differenziati a seconda del grado di danneggiamento riportato, potranno prevedere:

- eliminazione e sgombero di piante morte a seguito del passaggio del fuoco ed interventi, nell'area bruciata, a supporto delle successioni ecologiche post incendio;

- perimetrazione delle aree, anche mediante opportuna recinzione, al fine di garantire l'interdizione al pascolo.

Azione 4 Microinterventi idraulico-forestali a carattere sistematorio per la prevenzione e il recupero dei contesti con propensione al dissesto idrogeologico

L'Azione prevede la realizzazione di piccoli interventi con finalità sistematoria per il controllo di fenomeni di dissesto del suolo, localizzati e di lieve entità, e per i quali è validamente impiegabile la gamma di tipologie dell'ingegneria naturalistica.

In particolare sono ammissibili microinterventi di:

- gabbionate in pietrame calcareo, fascinate, palizzate e palificate vive con essenze arbustive autoctone per il consolidamento localizzato di versante, anche ad integrazione di interventi estensivi di rimboschimento, laddove ne risulti la necessità in dipendenza delle particolari condizioni di pendenza, denudamento dei suoli ed evidenza di processi di dissesto in atto;
- piccole opere di canalizzazione e regimazione delle acque meteoriche per l'allontanamento graduale e controllato del deflusso superficiale, da realizzarsi solo all'interno di boschi e foreste.

Sono ammessi i costi generali di progettazione e direzione lavori, nel limite massimo del 12% dei costi materiali.

8. Beneficiari

Imprenditori agricoli e forestali e altre persone fisiche o giuridiche di diritto privato, Imprese forestali, Regione, Amministrazioni provinciali, Comunità Montane, Comuni e loro associazioni, Enti gestori dei parchi, altri Enti regionali, Consorzi di bonifica. (art. 42, comma 1, Reg. CE 1698/05).

La superficie minima di intervento è pari a 10 ettari, elevata a 20 per l'Azione 1. Tali dimensioni minime sono ridotte del 50% per le province di Lecce e Brindisi.

9. Localizzazione

Azioni 1 e 2

L'Azione è applicata esclusivamente nelle zone ad alto e medio rischio incendi boschivi secondo la classificazione riportata nel vigente Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

Azione 3

L'Azione è applicata su tutto il territorio regionale, nelle aree a ciò individuate dal Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, nel rispetto delle condizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 10 della L. 353/2000.

Azione 4

L'Azione è applicata a tutto il territorio forestale della Puglia, con priorità alle aree del Sub-appennino Dauno e delle Murge, ma anche a contesti localizzati di manifesta e dimostrata fragilità e criticità idrogeologica.

10. Piani di prevenzione

“Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2004-2006”, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2004 del 30.12.2005 e prorogato al 31/12/2007 con Deliberazione della Giunta Regionale n. 976 del 26.06.2007.

11. Collegamento delle misure proposte con i programmi forestali nazionali/subnazionali o strumenti equivalenti e con la Strategia Comunitaria in materia di Foreste

La presente misura è pienamente coerente con la programmazione forestale nazionale (D.Lvo 227/2001) e con quella regionale (Piano Forestale Regionale: linee guida di programmazione forestale 2005-2007. DGR n. 1968 del 30/12/2006) che segue gli indirizzi nazionali in materia di conservazione dell'ambiente forestale, della sua gestione e dell'incentivazione all'uso delle risorse naturali.

La misura persegue gli obiettivi indicati nel documento COM (1998) 649: “Strategia forestale dell’Unione Europea” ed appare coerente con gli impegni sottoscritti dall’Italia e dall’Unione Europea in sede internazionale e di conferenze interministeriali.

Per ulteriori precisazioni si rimanda a quanto riportato nel paragrafo relativo alle disposizioni comuni a più misure forestali.

12. Coerenza con i piani di protezione delle foreste per le aree classificate ad alto o medio rischio d’incendio e agli elementi che assicurano la conformità delle misure proposte con questi piani di protezione

La misura è coerente con il piano antincendio boschivo regionale (DGR n. 2004 del 30/12/2005, prorogato fino al 31/12/2007 con DGR n. 576 del 15/05/2007), redatto ai sensi del Reg. CEE 2158/92 e valido sino al dicembre 2007. In tale Piano sono definite le aree della Puglia ad alto e medio rischio d’incendi e gli interventi da porre in essere sia per la prevenzione che per la lotta attiva agli incendi boschivi.

Per ulteriori precisazioni si rimanda a quanto riportato nel paragrafo relativo alle disposizioni comuni a più misure forestali.

13. Finanziamento

Spesa Pubblica Totale	40 MEURO
di cui FEASR	23 MEURO

14. Intensità di aiuto

Partecipazione del FEASR al contributo pubblico	57,5%
Intensità del contributo pubblico:	
beneficiari soggetti di diritto privato	70%
beneficiari soggetti di diritto pubblico	100%

15. Disposizioni transitorie (inclusi gli importi stimati)

Nessuna

16. Obiettivi quantificati per gli indicatori comunitari

Tipo di indicatore	Indicatore	Obiettivo 2007-2013
Realizzazione	Numero di interventi preventivi/ricostitutivi	800
	Superficie forestale danneggiata sovvenzionata (ha)	8.000
	Volume totale di investimenti (Meuro)	44
Risultato	Superficie soggetta a una gestione efficace del territorio, che ha contribuito con successo (ettari):	
	ad attenuare i cambiamenti climatici	8.000
	alla biodiversità e alla salvaguardia di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale	8.000
	migliorare la qualità dell'acqua	8.000
	migliorare la qualità del suolo	8.000
evitare la marginalizzazione e l'abbandono delle terre	8.000	
Impatto	Conservazione di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale:	
	Irena 23 - Diminuzione dell'erosione del suolo: quantità di suolo asportate dovuto a erosione superficiale idrica	-3%

MISURA 227

1. Titolo della misura

Sostegno agli investimenti non produttivi - foreste

2. Articoli che riguardano la misura

Titolo IV, Capo 1, sezione 2, Articolo 36 lettera b) punto vi e sottosezione 2, Articolo 49 del Regolamento CE 1698/05

Paragrafo 5.3.2.2.7 dell'Allegato II del Regolamento CE 1974/2006

3. Codice della misura

227

4. Motivazione dell'intervento

I boschi pugliesi svolgono una pluralità di funzioni, con particolare riferimento a quella naturalistica, paesaggistica, ricreativa ed idrogeologica. Tali funzioni, adeguatamente supportate con investimenti mirati, possono essere meglio esplicitate dai predetti boschi. Per tali motivi, la Misura intende realizzare investimenti, a carattere non produttivo, per interventi che non comportano aumento di reddito ma che promuovono la gestione forestale sostenibile finalizzata alla tutela della biodiversità forestale e alla fruizione pubblica delle foreste.

5. Obiettivi della misura

Gli obiettivi prioritari di tale misura sono i seguenti:

1. conservazione della biodiversità e tutela e diffusione di sistemi agro-forestali ad alto valore naturale;
2. tutela del territorio.

Da questi discendono i seguenti obiettivi specifici:

1. conservazione della diversità delle specie e degli habitat attraverso la tutela e la diffusione di sistemi agricoli e forestali ad "alto valore naturale";
2. conservazione della diversità genetica promuovendo l'inserimento di specie/varietà a rischio di estinzione;
3. tutelare gli elementi caratteristici del paesaggio rurale.

Dal punto di vista operativo, la misura intende:

1. supportare l'avvio dei processi di rinaturalizzazione nei sistemi forestali produttivi a maggiore artificialità, costituiti da specie alloctone a conifere, prevedendo localizzate attività di rinfittimento degli impianti con specie forestali autoctone a minore produttività ma a vantaggio della biodiversità compositiva vegetazionale, oltretutto della stabilità e funzionalità dell'ecosistema;
2. valorizzare i boschi dal punto di vista ricreativo e turistico.

6. Campo d'azione

La Misura è articolata nelle seguenti azioni:

Azione 1 - Supporto alla rinaturalizzazione di boschi per finalità non produttive

L'azione prevede:

- nei sistemi a conifere alloctone, di adottare tagli di “diradamento” per predisporre il soprassuolo forestale al possibile avvio di processi di rinaturalizzazione, una sola volta nel periodo;
- nei boschi di latifoglie governati a fustaia, di realizzare tagli di “diradamento” per creare una disetaneizzazione del soprassuolo forestale;
- nei sistemi a gestione produttiva, di introdurre latifoglie autoctone di pregio e specie autoctone sporadiche, eventualmente presenti, al fine di diversificare la composizione degli stessi popolamenti.

Gli investimenti ammissibili a finanziamento, quindi, riguardano interventi selvicolturali e forme di rinfoltimento selettivo con specie autoctone di sostituzione, onde pervenire alla creazione, in breve tempo, di nuclei affermati di rinnovazione autoctona. In particolare è ammessa la semina o piantagione di elementi di essenze autoctone (arboree e/o arbustive) onde consentire l'accelerazione del processo e una verifica certa della diversificazione compositiva vegetazionale, evitando al contempo le conseguenze del repentino denudamento dei suoli. La tipologia degli elementi impiantati (specie arbustive della macchia mediterranea, specie mediterranee quercine, specie autoctone sporadiche), la limitata intensità dell'attività di rinfoltimento, estesa ai soli areali di taglio, fanno sì che l'intervento complessivo nelle aree di rinaturalizzazione dia luogo ad una perdita sensibile delle caratteristiche di produttività dell'impianto iniziale. L'operazione di rinfoltimento, tenendo conto del peso delle fallanze e della dimensione delle prese di utilizzazione, prevede l'introduzione di max 300 nuove piante/ettaro.

Nei contesti forestali più radi e lacunosi, con nuclei o elementi sparsi di specie sporadiche di interesse naturalistico sarà privilegiata la reintroduzione in loco di essenze ormai scomparse, limitata ad un numero ridotto di elementi (max. 300 nuove piante/ettaro, tenendo conto delle fallanze).

Azione 2 – Valorizzazione dei popolamenti da seme

L'Azione prevede interventi mirati alla tutela e conservazione del patrimonio genetico forestale solo in boschi individuati dalla Regione per la raccolta di semi (Direttiva 1999/105/CE e del D.L.vo 386/2003), funzionali alla produzione di piantine autoctone non destinate alla commercializzazione, ma alla distribuzione a titolo gratuito a tutti i soggetti richiedenti.

Gli investimenti ammissibili a finanziamento riguardano:

- diradamenti selettivi tesi ad eliminare le piante fenotipicamente non idonee alla produzione di seme;
- potature di produzione delle piante portaseme e dei fenotipi di maggior pregio;
- recinzione perimetrali in legno dei boschi da seme.

Azione 3 - Valorizzazione turistico-ricreativa dei boschi

L'Azione prevede investimenti non produttivi in boschi al fine di valorizzarli in termini di pubblica utilità mediante la realizzazione di sentieri attrezzati.

Gli investimenti ammissibili consistono nella realizzazione di percorsi naturalistici (percorso vita), ginnici (percorso salute) e ricreativi, ma anche il recupero di piccoli ruderi per il rifugio della fauna selvatica, stanziale e migratoria. L'ambito applicativo dell'Azione riguarda tutti i boschi governati a fustaia.

Le spese ammissibili comprendono lavori, acquisti, spese generali e progettazione strettamente necessarie alla corretta esecuzione dell'investimento, con esclusione di interventi di natura infrastrutturale.

7. Localizzazione

Azione 1 e 3

La Misura interessa tutto il territorio regionale. Sono considerati prioritari i contesti della zona Natura 2000, tenuto conto degli effetti positivi in termini di miglioramento delle caratteristiche del paesaggio e della biodiversità specifica.

Azione 2

L'ambito applicativo dell'Azione riguarda i boschi da seme individuati dalla Regione.

8. Beneficiari

Regione Puglia, Province, Comuni, Comunità Montane, Enti Parco privati, singoli ed associati (art. 42, comma 1, Reg. CE 1698/05).

9. Condizioni di ammissibilità

Sono considerati ammissibili a contributo i boschi così come definiti nel precedente paragrafo relativo alle disposizioni comuni a più misure forestali.

10. Intensità di aiuto

Partecipazione del FEASR al contributo pubblico	57,5%
Intensità del contributo pubblico:	
Azioni 1 e 2 beneficiari soggetti di diritto privato	70%
Azione 1 e 2 beneficiari Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane e Enti parco	100%
Azione 3	100%

Per l'azione 1 il sostegno sarà concesso al netto del valore della massa legnosa ritraibile dal taglio o asportazione delle piante di conifere.

11. Descrizione del collegamento con gli impegni stabiliti dall'Articolo 36 lettera b) punto v del Regolamento CE 1698/05 – pagamenti silvoambientali – o con altri obiettivi ambientali

La Misura persegue gli obiettivi ambientali della conservazione attiva della biodiversità forestale regionale e della difesa del suolo. In particolare si approfondisce l'azione di tutela della biodiversità che si concentra attorno all'attività di rinaturalizzazione di contesti forestali produttivi, artificiali e/o semplificati per condizioni strutturali e compositive, attraverso un'attività di reintroduzione supportata di essenze forestali autoctone e, non da ultimo, dalla tutela dei popolamenti forestali per la raccolta del seme. Per la Puglia, così come già individuato nelle analisi di contesto della pianificazione regionale di settore, la presenza (localmente molto intensa) di sistemi forestali produttivi con specie alloctone (soprattutto a conifere) rappresenta una criticità ambientale vista la sostanziale instabilità e bassa funzionalità di detti ecosistemi rispetto alle condizioni pedoclimatiche regionali. La criticità ambientale è ulteriormente segnalata dalla bassa resistenza di detti sistemi agli incendi boschivi, fattore di non poco conto per una regione mediterranea ad alta suscettibilità agli incendi boschivi. Ne consegue quindi una criticità che vede nella cauta, graduale e capillare sostituzione delle specie alloctone una priorità della strategia ambientale regionale.

12. Collegamento delle misure proposte con i programmi forestali nazionali/subnazionali o strumenti equivalenti e con la Strategia Comunitaria in materia di Foreste

La presente misura è coerente con la programmazione forestale nazionale (D.Lvo 227/2001) e con quella regionale (Piano Forestale Regionale: linee guida di programmazione forestale 2005-2007; DGR n. 1968 del 28/12/2006) che segue gli indirizzi nazionali in materia di conservazione dell'ambiente forestale, della sua gestione e dell'incentivazione all'uso delle risorse naturali.

La misura persegue gli obiettivi indicati nel documento COM (1998) 649: "Strategia forestale dell'Unione Europea" e risulta coerente con gli impegni sottoscritti dall'Italia e dall'Unione Europea in sede internazionale e di conferenze interministeriali.

La misura è coerente con la Direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione e recepita a livello nazionale con il D.L.vo n. 386/2003.

Per ulteriori precisazioni, si rimanda a quanto riportato nel paragrafo relativo alle disposizioni comuni a più misure forestali.

13. Coerenza con i piani di protezione delle foreste per le aree classificate ad alto o medio rischio d'incendio e agli elementi che assicurano la conformità delle misure proposte con questi piani di protezione

La presente misura opera nel rispetto del piano antincendio regionale (DGR n. 2004 del 30/12/2005, prorogato fino al 31/12/2007 con DGR n. 576 del 15/05/2007), redatto ai sensi del Reg. CEE 2158/92 approvato dalla Commissione Europea e valido sino al dicembre 2007. In tale Piano sono definite le aree della Puglia ad alto e medio rischio d'incendi e gli interventi da porre in essere sia per la prevenzione che per la lotta attiva agli incendi boschivi.

Per ulteriori precisazioni, si rimanda a quanto riportato nel paragrafo relativo alle disposizioni comuni a più misure forestali.

14. Finanziamento

Spesa Pubblica Totale 40 MEURO
 di cui FEASR 23 MEURO
 Partecipazione del FEASR al contributo pubblico 57,5%

15. Disposizioni transitorie (inclusi gli importi stimati)

Nessuna

16. Obiettivi quantificati per gli indicatori comunitari

Tipo di indicatore	Indicatore	Obiettivo 2007-2013
Realizzazione	Numero di proprietari di foreste beneficiari	500
	Volume totale degli investimenti (Meuro)	52,0
Risultato	Superficie soggetta a una gestione efficace del territorio (ettari), che ha contribuito con successo: alla biodiversità e alla salvaguardia di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale	3.000
	evitare la marginalizzazione e l'abbandono delle terre	3.000
Impatto	Ripristino della biodiversità: Irena 28 - Andamento della popolazione dell'Avifauna in aree agricole	1%